



**GUIDA
ALL'ADESIONE E
ALL'APPLICAZIONE
DEL CONTRIBUTO
AMBIENTALE**

Volume 1

2020

**Adempimenti, procedure e
schemi esemplificativi**



GUIDA ALL'ADESIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

*Versione aggiornata a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione
del 19 febbraio 2020 in merito agli aumenti del Contributo Ambientale
per gli imballaggi in carta e in vetro*

2020

**Adempimenti, procedure e
schemi esemplificativi**

Note introduttive e principali novità

(Versione aggiornata a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2020 in merito agli aumenti del Contributo Ambientale per gli imballaggi in carta e in vetro)!

Tra le principali novità della Guida CONAI 2020, sempre in due volumi, si segnalano:

- per la **diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica**, la ridefinizione delle 4 liste relative alle tipologie di imballaggi e i **nuovi valori unitari del Contributo ambientale per tonnellata: € 436,00 per la Fascia B2 e € 546,00 per la fascia C**. Restano invariati i Contributi per la **Fascia A (€ 150,00) e per la Fascia B1 (€ 208,00)**;
- le **variazioni del Contributo** per gli imballaggi in **carta** da 20,00 a **35,00 €/t**, dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, e da 35,00 a **55,00 €/t**, dal 1° giugno 2020; per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi da 40,00 a **55,00 €/t**, dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, e da 55,00 a **75,00 €/t**, dal 1° giugno 2020; per gli imballaggi in **legno** da 7,00 a **9,00 €/t**, dal 1° gennaio 2020; per gli imballaggi in vetro da 27,00 a **31,00 €/t**, dal 1° luglio 2020.
- **l'aumento della soglia** di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import **da 3.000 a 4.000 Euro** per accedere al **rimborso** del Contributo **(con il Modulo 6.6 Bis)** sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2019, con ulteriore estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire della particolare semplificazione;
- **l'introduzione di 4 nuove semplificazioni** o aggiornamenti di procedure che interessano particolari flussi di imballaggi e/o aziende di piccole dimensioni:
 - procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale CONAI - basata sul fatturato dell'anno precedente - riservata alle imprese di piccole dimensioni importatrici di imballaggi pieni;
 - aumento (raddoppio) delle soglie per l'"esenzione" e per la dichiarazione "annuale" del Contributo ambientale CONAI con contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione (se gli imballaggi immessi al consumo superano le 10 tonnellate);
 - procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale CONAI per i "rotoli di foglio di alluminio" e per i "rotoli di pellicola di plastica per alimenti", con conseguente aggiornamento del modulo 6.18;



L'aggiornamento riguarda esclusivamente le variazioni dei Contributi carta e vetro intervenute al 19 febbraio 2020 e i suoi effetti sulla modulistica dichiarativa.

- procedura agevolata di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale CONAI già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti. Estensione (facoltativa) ai produttori che acquistano imballaggi o componenti di imballaggio a “completamento di gamma o dell’imballaggio”. La procedura agevolata può riferirsi solo ad imballaggi in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione (conseguente aggiornamento del modulo 6.24);


– **l’aggiornamento delle procedure di esenzione e rimborso** del Contributo per attività di esportazione con riferimento, in particolare, alla documentazione da allegare ai moduli 6.5, 6.6, 6.6 Bis, Rimborso da 6.10.

– le seguenti **novità in merito all’adesione al CONAI:**

- la modalità di invio esclusivamente on line sia per l’adesione al CONAI sia per le successive variazioni anagrafiche con decorrenza dal 1° luglio 2020;
- le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale

partecipano (cosiddetta ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

– **i nuovi provvedimenti giurisprudenziali** in merito alla natura di imballaggio/non imballaggio di alcuni articoli in polietilene.



Parti, capitoli e paragrafi interessati dalle principali novità:

VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
PER GLI IMBALLAGGI IN CARTA, LEGNO E PLASTICA

Volume 1 Parte prima *Capitolo 4*

Volume 1 Parte seconda *Schema
esemplificativo B*

AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 9

"DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO E CAMPO
DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI"

Volume 1 Parte prima *Paragrafo 9.3*

AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 3

"ADESIONE A CONAI"

Volume 1 Parte prima *Capitolo 3*

AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 10

"CONTROLLI, SANZIONI E AUTODENUNCIA"

Volume 1 Parte prima *Capitolo 10*

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE
DI APPLICAZIONE, ESPOSIZIONE IN FATTURA E
DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Volume 1 Parte prima *Capitoli 4 e 5*

ALTRI AGGIORNAMENTI

DEGLI SCHEMI ESEMPLIFICATIVI
E DELLA MODULISTICA

Volume 1 Parte seconda

Volume 2


AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI
RIMBORSO/ESENZIONE DAL CONTRIBUTO
AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI ESPORTAZIONE

Volume 1 Parte prima *Capitolo 7*

AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLO 8

"CASI PARTICOLARI"

Volume 1 Parte prima *Capitolo 8*



INDICE GENERALE

PARTE PRIMA Adempimenti e procedure

1.0 Introduzione	15
A chi è rivolta questa guida	15
CONAI	15
Chi partecipa	15
Adesione a CONAI	16
Contributo Ambientale CONAI	16
Casi particolari e approfondimenti	17
2.0 Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti	18
2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI	18
2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI	22
2.3 Soggetti esclusi	25
2.4 Azienda estera	25
3.0 Adesione a CONAI	27
3.1 Termini per l'adesione	27
3.1.1 <i>Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi</i>	28
3.2 Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti dei Consorziati	28
3.2.1 <i>Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione</i>	28
3.2.2 <i>Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile</i>	28
3.2.3 <i>Obblighi e diritti dei Consorziati</i>	29
3.2.4 <i>Variazione della quota di adesione</i>	30
3.2.5 <i>Variazione della categoria di appartenenza</i>	30
3.2.6 <i>Variazione dati aziende consorziate</i>	30
3.2.7 <i>Recesso dal Consorzio</i>	31
3.3 I Consorzi di Filiera: adesione e alternative	32
3.3.1 <i>Adesione ai Consorzi di Filiera</i>	32
3.3.2 <i>Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera</i>	32
3.3.3 <i>Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera</i>	32

4.0 Contributo Ambientale

33

Riferimenti normativi	33
Entità del Contributo Ambientale	33
Contributo diversificato plastica	34
Contributo diversificato carta	35

4.1 La “prima cessione” e altre formule particolari

36

<i>4.1.1 Prima cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”</i>	37
<i>4.1.2 Cessione da “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”</i>	37
<i>4.1.3 Prima cessione da “produttore/importatore” di materia prima a “utilizzatore/autoproduttore”</i>	38
<i>4.1.4 Cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti ad altro “produttore/commerciante” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”</i>	39
<i>4.1.5 Casi particolari che riguardano l’“utilizzatore/importatore”</i>	40
<i>4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi</i>	41
<i>4.1.7 Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo</i>	41
<i>4.1.8 Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà</i>	42

4.2 Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI

42

<i>4.2.1 Produttori/commercianti di imballaggi vuoti: esposizione in fattura per prima cessione</i>	42
<i>4.2.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori</i>	46
<i>4.2.3 Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura</i>	47
<i>4.2.4 Casi di cessione in esenzione dal Contributo: diciture in fattura</i>	50

4.3 Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale

50

<i>4.3.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni</i>	51
<i>4.3.2 Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)</i>	51
<i>4.3.3 Modalità e termini per l’invio delle dichiarazioni</i>	52
<i>4.3.4 Conservazione documentazione</i>	52

5.0 Importazione	53
5.1 Dichiarazione periodica per attività di importazione	53
5.1.1 <i>Procedura ordinaria - mod. 6.2</i>	54
5.1.2 <i>Procedura semplificata - mod. 6.2</i>	54
5.1.3 <i>Procedura semplificata – Contributo ambientale forfetario per fasce di fatturato (novità)</i>	55
5.1.4 <i>Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite</i>	56
5.2 La scelta delle classi di dichiarazione per l’importazione	57
6.0 Versamento del Contributo Ambientale	58
6.1 Criteri di fatturazione CONAI	58
6.2 Fatturazione elettronica	59
6.3 Rettifiche di dichiarazione/fatturazione	59
6.3.1 <i>Rettifiche di dichiarazione in eccesso</i>	60
6.3.2 <i>Rettifiche di dichiarazione insufficiente</i>	60
6.3.3 <i>Resi</i>	60
7.0 Esportazione	61
7.1 Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione	62
7.2 Procedura di esenzione "ex-ante" per esportazione	62
7.3 Procedura di compensazione import/export	64
7.4 Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione di imballaggi pieni dichiarati con le procedure semplificate import	66
8.0 Casi particolari	68
8.1 Formule particolari di esenzione - applicazione - dichiarazione del Contributo Ambientale	68
8.2 Convenzioni	77
9.0 Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI	78
9.1 I criteri normativi	78
9.2 I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI	79
9.3 Principali sentenze	80

10.0 Controlli, sanzioni e autodenuncia	85
10.1 Controlli	85
10.2 Sanzioni	85
10.2.1 <i>Sanzioni per mancata adesione</i>	85
10.2.2 <i>Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)</i>	86
10.3 Autodenuncia	87

PARTE SECONDA **Schemi esemplificativi e altre informazioni utili**

Terminologia	91
---------------------	-----------

Schemi esemplificativi	95
-------------------------------	-----------

A. Consorzi di Filiera - Informazioni per l'adesione	95
B. Contributo Ambientale CONAI 2010 - 2020	98
C. Classi di dichiarazione - Periodicità	100
D. Classi di dichiarazione - Esempi di variazione	101
E. Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del contributo (2010 - 2020)	102
F. Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive	109

Schede tecniche per materiale - Criteri di calcolo	117
---	------------

Acciaio	119
Alluminio	124
Carta	127
Legno	130
Plastica	131


Informativa sulla privacy	132
----------------------------------	------------

Calendario 2020 - Adempimenti CONAI	136
--	------------



PARTE PRIMA

Adempimenti e procedure



1.0 Introduzione	15
2.0 Soggetti obbligati: defnizioni e adempimenti	18
3.0 Adesione a CONAI	27
4.0 Contributo Ambientale	33
5.0 Importazione	53
6.0 Versamento del Contributo Ambientale	58
7.0 Esportazione	61
8.0 Casi particolari	68
9.0 Defnizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI	78
10.0 Controlli, sanzioni e autodenuncia	85

1.0 Introduzione

A CHI È RIVOLTA QUESTA GUIDA

La “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale” è uno strumento operativo che illustra le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell’intero sistema imballaggi.

La Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI.

Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.

CONAI


Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È tra i più grandi consorzi d’Europa, con circa 800.000 iscritti, ed è costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il Sistema CONAI si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

CHI PARTECIPA

In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI – per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime desti-





nate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuare alcuna trasformazione).

ADESIONE A CONAI

Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI presentando domanda di adesione. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa) e si traduce nell'acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorzio.

Vedi

Art. 5 comma 5 dello Statuto CONAI e art. 2 commi 7 e seg. del Regolamento CONAI.

Produttori e utilizzatori di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano. Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

CONAI e i Consorzi di Filiera determinano il valore del Contributo Ambientale - versato dalle aziende - che viene impiegato prioritariamente per sostenere i maggiori oneri della raccolta differenziata, organizzata dai Comuni, e per le attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio.

Vedi

Art. 4, comma 4 del Regolamento CONAI.

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta “prima cessione”, cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.

Vedi

Sito www.conai.org,
“Circolari applicative”,
circolare CONAI del 29.11.2018

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti, gli importatori di merci imballate e dal 1° gennaio 2019 anche i commercianti di imballaggi vuoti.

A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Per gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece previste specifiche esenzioni dal Contributo. I soggetti obbligati al versamento del Contributo sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale o della procedura utilizzata.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse.

Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione sia per gli esportatori sia per altre casistiche particolari.

CASI PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI

Nel tempo le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le varie sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni.

Nel sito www.conai.org (Chi siamo, Imprese, Download documenti, etc.), sono disponibili ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività del CONAI.

Lo Statuto e il Regolamento CONAI sono disponibili sul sito www.conai.org nella sezione Download Documenti/Governance.





2.0 Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti

PREMESSA

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06.

In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, “i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] i produttori e gli utilizzatori [...] adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio [...]. A tal fine [...] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi”.

Vedi

Sito www.conai.org, sezione Altri Sistemi.

I produttori aderiscono ad uno dei Consorzi di Filiera di cui all'art. 223 del D. Lgs.152/06 in riferimento al materiale relativo agli imballaggi prodotti (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). In alternativa al sistema CONAI-Consorzi, i produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi” (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/06).

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, CONAI ha precisato le principali attività che corrispondono al produttore e all'utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

PRODUTTORI¹ DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

DEFINIZIONE

È l'impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, etc.) destinate a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della "responsabilità condivisa", è tenuta ad alcuni adempimenti.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all'"autoproduttore".

1. In questa categoria rientra anche il commerciante di materie prime destinate a imballaggi.

IMPORTATORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

DEFINIZIONE



Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

L'attività di importazione di materie prime obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all'"autoproduttore".



2. In questa categoria rientra anche il commerciante di semilavorati destinati a imballaggi.

Es Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati).

! Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. "terzisti".

PRODUTTORE-TRASFORMATORE² DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

DEFINIZIONE

*Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Poiché i semilavorati non sono "ancora" imballaggi, il loro produttore/trasformatore (come il produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti. **Es***

ADESIONE **!**

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di semilavorati non obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".

IMPORTATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

DEFINIZIONE

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

L'attività di importazione di semilavorati obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all'"autoproduttore".

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI

DEFINIZIONE

È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

IMPORTATORE-RIVENDITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

DEFINIZIONE

L'impresa che importa dall'estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo CONAI assimila gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti ai produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

CONTRIBUTO

L'attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

! L'importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall'importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli utilizzatori e per questo è considerato "produttore"; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un "utilizzatore".



2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

ACQUIRENTE-RIEMPITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

DEFINIZIONE

È l'utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. L'impresa può acquistare gli imballaggi da un produttore o da un commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all'estero.

ADESIONE !

Si iscrive a CONAI come utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

CONTRIBUTO

L'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e quindi "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

! Tale obbligo vale anche per gli Addetti al riempimento cc.dd. "terzisti".

IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI

DEFINIZIONE

Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'"importazione di imballaggi pieni". Infatti, gli "imballaggi pieni" non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto "genera" dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

CONTRIBUTO

L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.

! La definizione di "importatore di imballaggi pieni" comprende due casi diversi:
– l'importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti.
– l'importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.
In entrambi i casi l'importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi importati.

Capitolo 5

AUTOPRODUTTORE

DEFINIZIONE

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoprodotto". **Es** Poiché l'attività prevalente dell'autoprodotto non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore. Per dichiarare il proprio status, l'autoprodotto è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima o semilavorato) e a CONAI una specifica dichiarazione.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

CONTRIBUTO

L'attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L'autoprodotto deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime (o semilavorati) che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l'autoprodotto importa le materie prime (o semilavorati) per imballaggio occorrenti per confezionare i propri prodotti è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

Es Un caso tipico è quello dell'azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione.

Vedi

Paragrafo 4.1.3

COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI

DEFINIZIONE

È l'operatore che acquista (in Italia o all'estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all'obbligo di dichiarazione e versamento del Contributo.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

CONTRIBUTO

L'attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi:

- acquisto di imballaggi pieni in Italia. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
- acquisto di imballaggi pieni all'estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell'importatore di imballaggi pieni.



COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI

DEFINIZIONE

È l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.

ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

CONTRIBUTO

Per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, il commerciante di imballaggi vuoti acquistati in Italia è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti: applicazione in fattura con le modalità della "prima cessione", dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale a CONAI.

Vedi

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 29.11.2018 dove sono illustrati gli adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti e la procedura agevolata (facoltativa) per i cosiddetti "piccoli commercianti".

Vedi


Capitoli 3 e 4 per approfondimenti rispetto ad adesione e Contributo.



Per i produttori o utilizzatori che acquistano/importano imballaggi vuoti per il successivo trasferimento ad utilizzatori a titolo non traslativo della proprietà, sono previste specifiche procedure di applicazione/dichiarazione/esenzione del Contributo Ambientale CONAI.



Capitolo 8.



2.3 Soggetti esclusi

In generale, sono esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

L'esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall'obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:

- _____ quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- _____ quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
- _____ quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività.

L'impresa che ricade in uno (o più) di questi tre casi, aderisce a CONAI per la relativa attività, anche se marginale, e sulla base della stessa definisce la categoria di appartenenza e determina la quota di partecipazione.

Sono inoltre escluse dall'obbligo di adesione a CONAI le imprese che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomi - previsti dall'art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs 152/2006 - che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento.

Infine, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.

2.4 Azienda estera

L'impresa estera, senza stabile organizzazione in Italia, non ha obblighi nei confronti del CONAI ma ha la facoltà di sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del Dpr 633/72 (disciplina dell'IVA). Il rappresentante fiscale deve iscriversi a CONAI in nome e per conto dell'impresa rappresentata ed effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale CONAI ed il relativo versamento.

In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, CONAI consente alle imprese estere con identificazione diretta ai fini IVA in Italia **N1** di eleggere

Es


Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all'iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all'estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

Vedi

Sito www.conai.org, Imprese e Guida CONAI, Volume 2, Scheda anagrafica.

N1

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972.





N2

Ex art. 47 del Codice Civile,
in forma scritta.

domicilio speciale **N2** ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere gli stessi obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale. Qualora la nomina del rappresentante fiscale e l'identificazione diretta siano precluse all'impresa estera che, pur effettuando direttamente cessioni ai clienti italiani, disponga di una stabile organizzazione in Italia, la facoltà di sostituirsi a detti clienti negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili è accordata alla medesima stabile organizzazione, la quale, in nome e per conto della casa madre, si iscrive a CONAI ed assolve agli obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale.

Si precisa che, in tutti i suddetti casi, le fatture di vendita (o relative a trasferimenti a qualunque altro titolo) degli imballaggi (vuoti e/o pieni) dovranno riportare anche le indicazioni relative al Contributo Ambientale CONAI previste dalle disposizioni consortili, in modo da consentire ai clienti nazionali di disporre delle informazioni necessarie per gli eventuali successivi adempimenti.

Qualora l'impresa estera abbia sede fuori dal territorio della Unione Europea e non abbia in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile deve prestare idonee garanzie a copertura del Contributo Ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo. L'impresa che ha effettuato l'immissione al consumo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6 è comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal CONAI. Per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso (artt. 2, comma 5 e 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI).

Vedi

Paragrafo 4.3.4.

La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiedere l'invio pure parziale a uno o più Consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente (art. 4, comma 12, del Regolamento CONAI).

Per approfondimenti e per attivare le procedure previste, anche in merito alle tipologie di garanzie da prestare, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica adesioni@conai.org.

!

Nel caso in cui un produttore nazionale trasferisca e fatturi imballaggi ad un'azienda estera (che non abbia optato per una delle modalità di adesione al CONAI di cui sopra) con consegna ad un cliente in Italia di quest'ultima, ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si deve sempre fare riferimento alle regole generali consortili. In tal caso, il flusso della

fatturazione degli imballaggi Italia/Estero non deve tenere conto del Contributo Ambientale così come se gli stessi imballaggi fossero stati consegnati all'estero. Sarà onere degli importatori nazionali che ricevono la fattura dall'azienda estera dichiarare e versare il Contributo Ambientale CONAI così come per tutte le altre importazioni. Per contro, il produttore nazionale

che trasferisce e fattura imballaggi ad un'azienda nazionale con consegna all'estero ad un cliente di quest'ultima, applicherà in fattura il Contributo Ambientale CONAI come qualsiasi altra prima cessione. La stessa azienda nazionale avrà diritto a richiedere l'esenzione per il Contributo Ambientale relativo agli imballaggi per i quali ha richiesto al fornitore la consegna all'estero.

3.0

Adesione a CONAI

PREMESSA

Come previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06 (ex D.Lgs. 22/97), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi.

Per iscriversi a CONAI occorre inviare la "domanda di adesione" con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione. La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.

Dal 1° luglio 2020 sarà obbligatorio presentare la domanda di adesione attraverso il servizio "Adesione online" accedendo al portale impresainungiorno.gov.it, direttamente dal sito internet www.conai.org. Per le aziende già consorziate, è possibile comunicare anche le variazioni anagrafiche (interventive dopo l'adesione) o il recesso, utilizzando il medesimo portale web.

Fino a tale termine resteranno attivi i canali tradizionali per l'invio della modulistica di adesione e variazione dati (PEC e posta raccomandata A.R.).

Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di **aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria** alla quale partecipano (ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

L'ammissione semplificata è sempre da intendersi nell'interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al Consorzio, in particolare con riguardo al Contributo ambientale CONAI: per tali adempimenti l'impresa dovrà inviare a CONAI una scheda anagrafica con i dati identificativi ai fini delle dichiarazioni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale CONAI.

Di seguito, sono illustrate le indicazioni sui tempi, le modalità d'adesione, gli obblighi e i diritti del Consorziato.



Prima di cliccare "accedi" sul banner "adesione online" a fondo pagina del sito www.conai.org occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare l'adesione anche un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall'azienda consorziata.

Vedi

Indirizzo PEC per la ricezione della domanda di adesione:
adesione.conai@legalmail.it

Vedi

Sito www.conai.org, Imprese e Guida CONAI, Volume 2, Scheda anagrafica.

3.1 Termini per l'adesione

L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.



3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

3.2 Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del Consorziato

3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione



Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI "per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso".

L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. All'atto dell'adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l'ammontare dei ricavi dell'ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro. L'ammissione al CONAI delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi è effettuata sulla base delle domande presentate [...] (art. 6, comma 7 dello Statuto).

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Domanda di adesione e relative istruzioni.



Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente.

La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività.

3.2.2 Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se "produttore" o "utilizzatore".

Solamente ai fini del calcolo dell'eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli utilizzatori in "commercianti e distributori" e "altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)".

IL CASO DELL'IMPRESA CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ (L'ATTIVITÀ PREVALENTE)

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un'azienda può produrre sacchetti in plastica (produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (utilizzatore di imballaggi).

Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all'"attività economicamente prevalente", quella cioè che comporta maggior fatturato per l'impresa.

! Il concetto di attività prevalente è valido solo rispetto all'adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'impresa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti agli imballaggi.

CODICE SOCIO

All'atto dell'iscrizione CONAI attribuisce a ciascun Consorziato un codice socio, che può essere comunicato all'impresa anche in un momento successivo all'adesione stessa.

! Nel caso in cui il Consorziato non conoscesse il proprio codice socio può richiederlo tramite e-mail a supporto@conai.org o adesioni@conai.org. Se il richiedente è un soggetto terzo dovrà allegare alla richiesta del codice socio la delega rilasciata dal consorziato.

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorziato: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.

! Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

3.2.3 Obblighi e diritti dei Consorziati

I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati.

DIRITTO DI VOTO

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI.


Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati.

Il diritto di voto può essere esercitato dall'associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte.

È possibile, anche all'atto dell'adesione, conferire delega specifica compi-





Vedi

Guida CONAI, Volume 2, Delega di voto e relative istruzioni.



Tali variazioni che riguardano la quota di adesione, la categoria di appartenenza, i dati anagrafici o l'operazione societaria avvenuta, possono essere comunicate a CONAI tramite il servizio adesione online dove il Consorziato ha a disposizione la modulistica specifica.



Sito www.conai.org: prima di cliccare "accedi" sul banner "adesione online" a fondo pagina occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare le variazioni anagrafiche anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che viene comunicato alla PEC dell'azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l'utente deve cliccare sulla voce del menù "richiesta codice di sicurezza".

Vedi

Indirizzo Pec per la ricezione della dichiarazione di variazione dati: variazioni.conai@legalmail.it.



Dal 1° luglio 2020 sarà obbligatorio l'invio on line delle variazioni anagrafiche.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Dichiarazione di variazione dati e relative istruzioni.

lando l'apposita sezione della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI; i Consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato.

3.2.4 Variazione della quota di adesione

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta, le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorziato deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a CONAI l'importo corrispondente alla variazione, allegando l'attestato di versamento.

3.2.5 Variazione della categoria di appartenenza

Quando un Consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, presenta una nuova domanda di adesione, indicando la nuova categoria d'appartenenza nonché la data di variazione. La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del Consorziato di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza.

3.2.6 Variazione dati aziende consorziate

È stato predisposto un modulo di "dichiarazione di variazione dati" per comunicare a CONAI variazioni anagrafiche che:

_____ **non implicano variazione di codice fiscale:** in tal caso il modulo può anche non essere corredato dalla documentazione richiesta a supporto;

_____ **implicano variazione di codice fiscale:** in tal caso l'operazione societaria introduce un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che "la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione".

3.2.7 Recesso dal Consorzio

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

———— **Articolo 9:** “il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d'ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.

———— **Articolo 10:** “è escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile [...]”.

———— **Articolo 11:** “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorzio receduto o escluso”.

———— **Articolo 12:** “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

La richiesta di recesso deve essere presentata quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l'impresa abbia optato per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.

In caso di trasferimento dell'azienda, la richiesta di recesso del soggetto cedente deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di variazione dati.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Richiesta di recesso e relative istruzioni.

Vedi

Indirizzo Pec specifico per la ricezione della richiesta di recesso:
variazioni.conai@legalmail.it.




La richiesta di recesso può essere effettuata anche con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art.17 del Regolamento CONAI).

Il Consorzio può comunicare il recesso tramite il portale web.



Sito www.conai.org: prima di cliccare "accedi" sul banner "adesione online" a fondo pagina occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare il recesso anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che viene comunicato alla PEC dell'azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l'utente deve cliccare sulla voce del menù "richiesta codice di sicurezza".





3.3 I Consorzi di Filiera: adesione e alternative

3.3.1 Adesione ai Consorzi di Filiera

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione. Nel modulo di adesione a CONAI, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

3.3.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera

Il D.Lgs. 152/06 prevede, all'articolo 221, comma 3, lett. a) e c), gli obblighi per i produttori che volessero effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

In particolare questi produttori possono:

- _____ organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- _____ attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...].

3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella seconda parte della Guida è riportato uno schema esplicativo, per ogni Consorzio di Filiera, dei soggetti tenuti a iscriversi ai Consorzi e dei criteri di calcolo delle quote di adesione, rimandando per tutti gli approfondimenti del caso ai relativi Statuti e Regolamenti dei Consorzi stessi.

Per perfezionare l'iscrizione, quindi, è necessario rivolgersi ai singoli Consorzi, utilizzando i riferimenti riportati nello stesso schema.

Vedi


Sito www.conai.org, sezione Altri Sistemi

Vedi

Parte seconda, Schemi esemplificativi -A.

4.0

Contributo Ambientale



PREMESSA

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio. Questi vengono determinati sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La corresponsione del Contributo Ambientale CONAI è regolato dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/06. In particolare l'articolo 224, comma 3, lett. h), stabilisce che la ripartizione del "corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata" debba avvenire "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento CONAI. In particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto precisa che "le somme dovute da tutti i Consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la **prima cessione** a un utilizzatore".

La successiva lettera d) dell'articolo 14 precisa inoltre che "nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al Consorziato che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme [...]".

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento CONAI: "[...] Il Contributo Ambientale è determinato dal Consiglio di Amministrazione".



ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER L'ANNO 2020

1. Il Contributo Ambientale passerà da 55,00 Euro/t a 75,00 Euro/t dal 1° giugno 2020.

2. Il Contributo Ambientale passerà da 35,00 Euro/t a 55,00 Euro/t dal 1° giugno 2020.

3. Il Contributo Ambientale passerà da 27,00 Euro/t a 31,00 Euro/t dal 1° luglio 2020.

MATERIALE		€/t
Acciaio		3,00
Alluminio		15,00
Carta	<i>Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi:</i>	55,00/75,00 ¹
	<i>Altri imballaggi in carta:</i>	35,00/55,00 ²
Legno		9,00
Plastica	<i>Fascia A:</i>	150,00
	<i>Fascia B1:</i>	208,00
	<i>Fascia B2:</i>	436,00
	<i>Fascia C:</i>	546,00
Vetro		27,00/31,00 ³

Vedi

Parte seconda,
Schemi esemplificativi -B.

Il Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI decorre a far data dal 1° ottobre 1998.

Vedi

Sito www.conai.org, sezione Imprese/Contributo ambientale/Contributo diversificato plastica, dove sono consultabili anche le liste aggiornate degli imballaggi in plastica.



Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive, presente Guida, parte seconda, schemi esemplificativi - F.

CONTRIBUTO DIVERSIFICATO PLASTICA

A venti anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.

Nel 2016, infatti, il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato il progetto di diversificazione contributiva a cominciare dagli imballaggi in plastica con la finalità di utilizzare proprio la leva contributiva per incentivare la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi.

Sono stati dapprima definiti (con le Associazioni dei Produttori e degli Utilizzatori di imballaggi) i tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva: la *selezionabilità*, la *riciclabilità* e per gli imballaggi che soddisfano i primi due criteri, il *circuito di destinazione prevalente dell'imballaggio quando diventa rifiuto*.

Da questo confronto sono scaturite tre differenti fasce contributive, che dopo un periodo di test di sei mesi, sono diventate operative dal 1° gennaio 2018:

FASCIA A - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Commercio & Industria"

FASCIA B - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Domestico"

FASCIA C - imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

In fase di prima applicazione si è scelto di adottare un principio di gradualità, sia rispetto alle classificazioni degli imballaggi, per le quali si è adottata la logica del flusso prevalente, sia con riferimento ai valori contributivi delle fasce.

Per il 2019 con l'obiettivo di rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono e superare la logica del flusso prevalente, si è fatto un ulteriore passo avanti, adottando un criterio ancora più netto

di prevenzione che, sulla base degli approfondimenti svolti, ha portato ad aumentare la forbice contributiva tra le fasce e riclassificare gli imballaggi, a partire da quelli di Fascia B, come segue:

FASCIA A - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”

FASCIA B1 - imballaggi da circuito “Domestico” con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata

FASCIA B2 - Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”

FASCIA C - imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali

Per il 2020 è stato realizzato un nuovo modello grazie anche al confronto costante con le aziende e le principali associazioni imprenditoriali. Le liste degli imballaggi sono state arricchite di nuove definizioni e precisazioni di carattere generale e nel contempo alcune tipologie di imballaggi sono state riallocate in fasce contributive differenti in funzione dei risultati degli approfondimenti svolti in merito alla loro selezionabilità e riciclabilità secondo le attuali tecnologie già sviluppate o in fase di consolidamento e sviluppo.

Le liste, operative dal 1° gennaio 2020, sono state così ridefinite:

FASCIA A - **Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito C&I;**

FASCIA B1 - **Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico;**

FASCIA B2 - **Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo - da Circuito Domestico e/o C&I;**

FASCIA C - **Imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.**

CONTRIBUTO DIVERSIFICATO CARTA


A luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato un progetto di diversificazione contributiva anche per gli imballaggi in carta dedicato, in prima battuta, agli **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi**, per i quali ormai da alcuni anni sono stati avviati processi industriali all'interno delle cartiere per una maggiore valorizzazione in termini di riciclo. Si tratta in particolare, di imballaggi primari a prevalenza carta, accoppiati con plastica ed eventualmente alluminio.

In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, etc..) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi, etc.). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).

Il progetto di diversificazione è orientato allo sviluppo della raccolta e alla remunerazione di attività e investimenti per le operazioni di selezione e riciclo, attraverso l'applicazione dal 1° gennaio 2019 di un contributo aggiuntivo, definito Extra CAC, sulla specifica tipologia di imballaggio identificata. Si basa pertanto su criteri differenti rispetto a quelli adottati per la plastica, seppure con analoghe finalità e strumenti (la leva contributiva).

Vedi

Il percorso seguito è descritto nel **Documento di sintesi della Diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta**, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Imprese/Contributo ambientale/Contributo diversificato carta.





4.1 La “prima cessione” e altre formule particolari

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

Vedi

Art. 14, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto CONAI e art. 4, commi 4 e 9 del Regolamento CONAI.

_____ dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore **o commerciante di imballaggi vuoti** al primo utilizzatore **diverso dal commerciante di imballaggi vuoti**;

_____ del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la “prima cessione” comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall’ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/ricive l’imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo ambientale CONAI.

All’interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare distorsioni e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una “prima cessione”, il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall’impresa che effettua l’immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui il Contributo sia già stato versato dall’impresa estera se facoltativamente iscritta a CONAI.

!

Nel caso in cui un produttore nazionale trasferisca e fatturi imballaggi ad un’azienda estera (che non abbia optato per l’adesione al CONAI) con consegna ad un cliente in Italia di quest’ultima, ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si deve sempre fare riferimento alle regole generali consortili. In tal caso, il flusso della fatturazione degli imballaggi Italia/

Esero non deve tenere conto del Contributo Ambientale così come se gli stessi imballaggi fossero stati consegnati all’estero. Sarà onere degli importatori nazionali che ricevono la fattura dall’azienda estera dichiarare e versare il Contributo Ambientale CONAI così come per tutte le altre importazioni. Per contro, il produttore nazionale che trasferisce e fattura imballaggi

ad un’azienda nazionale con consegna all’estero ad un cliente di quest’ultima, applicherà in fattura il Contributo Ambientale CONAI come qualsiasi altra prima cessione. La stessa azienda nazionale avrà diritto a richiedere l’esenzione per il Contributo Ambientale relativo agli imballaggi per i quali ha richiesto al fornitore la consegna all’estero.

CONAI ha definito, nei paragrafi successivi, le principali formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l’estero, o comunque l’obbligo di versamento del Contributo Ambientale, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

4.1.1 Prima cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”

Si verifica quando un produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sei tipologie previste da CONAI) “trasferisce” questi imballaggi a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci. Il produttore/importatore/commerciante deve effettuare le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale. L'utilizzatore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore/commerciante, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

! Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (autoconsumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGIO VUOTO DA PRODUTTORE/IMPORTATORE/COMMERCIANTE A UTILIZZATORE



4.1.2 Cessione da “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”

Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”, CONAI ha introdotto una procedura agevolata con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Attraverso tale procedura agevolata (facoltativa), i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti possono continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI (secondo le nuove regole di applicazione del Contributo in “prima cessione”, previste per i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019).

! Per piccoli commercianti di imballaggi vuoti, si intendono quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle fasce).

👁 Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, circolare CONAI del 29.11.2018



Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.24 e relative istruzioni.



Con effetto dall'1.1.2020 tale procedura agevolata (facoltativa) è estesa anche ai produttori per imballaggi diversi da quelli prodotti.



Paragrafo 4.1.4 e sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 4.12.2019.

Coloro che optano per l'utilizzo di tale procedura agevolata, devono inviare solo a CONAI (e non al fornitore) un'autocertificazione una tantum con il modulo 6.24.

Nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti (sui quali il fornitore ha già provveduto all'addebito del Contributo) verso i clienti utilizzatori, il "piccolo commerciante" deve indicare la seguente dicitura "Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI già assolto". Dal 1° gennaio 2019 e fino all'invio del modulo 6.24 al CONAI, ai fini del Contributo, il "piccolo commerciante" rimane responsabile dei trasferimenti di imballaggi verso i suoi clienti poiché costituiscono "prima cessione".

4.1.3 Prima cessione da "produttore/importatore" di materia prima a "utilizzatore/autoproduttore"

In questo caso la prima cessione avviene tra il produttore/importatore di materia prima e l'autoproduttore che è considerato a tutti gli effetti utilizzatore, anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi. Poiché il produttore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo Ambientale, l'autoproduttore deve segnalare ai propri fornitori e a CONAI il proprio "status" di autoproduttore attraverso una specifica dichiarazione (modulo 6.4).

Dal momento in cui il produttore/importatore di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue materie prime sono destinate a un autoproduttore (configurandosi quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore di materia prima, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata le diciture previste.



L'autoproduttore è tenuto a segnalare il proprio status attraverso il modulo 6.4 anche ai fornitori/riparatori cosiddetti "terzisti", nel caso in cui questi ultimi impieghino materie prime per la riparazione degli imballaggi.

PRIMA CESSIONE DI MATERIE PRIME (O SEMILAVORATI) DA PRODUTTORE/IMPORTATORE A AUTOPRODUTTORE



4.1.4 Cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti ad altro “produttore/commerciante” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi li cede a un altro produttore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore/riempitore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); sarà quindi l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti.

Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, ai soli fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti.

Pertanto, il produttore/commerciante/cessionario deve rilasciare una specifica attestazione di esenzione al produttore/commerciante/cedente con la quale precisa di svolgere l'attività di produzione e/o commercio e/o importazione di imballaggi, di essere Consorzio CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale sui futuri trasferimenti degli stessi imballaggi.

Nel contempo, il produttore/commerciante/cedente è tenuto a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della Scheda “cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti” collegata al modulo 6.1.

Dal 1° gennaio 2020 è prevista l'estensione della procedura agevolata (**facoltativa**) vigente per i “piccoli commercianti” anche ai **produttori di imballaggi** che hanno, quindi, la possibilità di pagare il Contributo ambientale CONAI direttamente ai loro fornitori, limitatamente però agli imballaggi o ai componenti di imballaggio - in materiale differente da quello degli imballaggi prodotti - che acquistano e commercializzano, a completamento di gamma o dell'imballaggio.

Diversa è la situazione del produttore/commerciante che acquista imballaggi per confezionare quanto esso stesso produce/commercializza: in questo caso il produttore così come il commerciante agisce alla stessa stregua degli altri utilizzatori ed è quindi tenuto a pagare il Contributo Ambientale al proprio fornitore di imballaggi.

Vedi

Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, circolare CONAI del 29.11.2018

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Modulo 6.23 e relative istruzioni.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.1 - Scheda “cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti” e relative istruzioni.

Vedi

Paragrafo 4.1.2



Potrà accedere alla procedura semplificata il produttore che nell'anno precedente ha gestito flussi di imballaggi (meramente commercializzati, in altri materiali) fino a **150 tonnellate**, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle fasce previste). Inoltre, il produttore che opta per l'utilizzo di tale procedura

agevolata, deve inviare solo al CONAI (e non al fornitore) il modulo 6.24 e limitatamente agli imballaggi commercializzati (sui quali è stato già pagato il CAC ai propri fornitori), deve indicare in fattura la **dicitura: "Corrispettivo complessivo del Contributo ambientale CONAI già assolto"**.



Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.24 e relative istruzioni



Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 4.12.2019



Tali adempimenti valgono per tutti gli imballaggi (di proprietà o detenuti a qualunque altro titolo, ad esempio, a noleggio) utilizzati per il confezionamento delle merci importate.



Capitolo 8.

Vedi

Capitolo 5.

Vedi

Paragrafo 4.2.3.

4.1.5 Casi particolari che riguardano l'"utilizzatore/importatore"

Quando gli utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo sono tenuti a tutti gli adempimenti CONAI.

Per utilizzatori/importatori si intendono:

_____ gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri utilizzatori (ad esempio, commercianti e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a utenti finali;


_____ gli autoproduttori/importatori, cioè gli autoproduttori che importano le materie prime con cui realizzano o riparano direttamente gli imballaggi con i quali confezionano le proprie merci.

In particolare:

_____ l'utilizzatore/importatore deve effettuare procedure specifiche di dichiarazione periodica e versamento.

_____ l'utilizzatore successivo, che riceve le merci dall'importatore, è tenuto a verificare che in fattura ci siano le diciture previste e ad aggiungere le medesime diciture nelle proprie fatture di vendita.

CESSIONE DI IMBALLAGGI PIENI DA IMPORTATORE – UTILIZZATORE



4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi

Quando un autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle fatture emesse il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore.

Vedi

Paragrafo 4.2.1.

Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di non applicare il Contributo Ambientale.

4.1.7 Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo

Come noto, il Contributo Ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta "prima cessione", ovvero al trasferimento dell'imballaggio dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti. Tale cessione va individuata non necessariamente come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l'effettivo ingresso al consumo dell'imballaggio.

Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di imballaggio interessate possono essere: pallet, fusti, casse, etc., prodotti nei diversi materiali).

In tutta analogia si opera per l'imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate. Al contrario, in caso di semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà essere riapplicato.

Con riferimento ai pallet in legno sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al Capitolo 8 (Circolari CONAI del 2012 e del 2019).



Per le seguenti particolari tipologie: cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio e pallet in legno esistono particolari procedure forfetizzate/agevolate di applicazione/dichiarazione del Contributo Ambientale.

 **Capitolo 8.**



4.1.8 Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà

Nel caso in cui gli imballaggi importati o prodotti/acquistati sul territorio nazionale siano trasferiti all'utilizzatore – per il confezionamento delle sue merci – a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio a noleggio) sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al Capitolo 8, ove sono illustrate anche altre casistiche particolari di applicazione/dichiarazione/versamento/esenzione del Contributo Ambientale.

4.2 Esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI

Vengono qui evidenziate le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI a seconda dei soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti, anche alla luce della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, con alcune esemplificazioni sui diversi casi.

4.2.1 Produttori/commercianti di imballaggi vuoti: esposizione in fattura per prima cessione

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- _____ il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- _____ l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale/fascia contributiva/tipologia imballaggi;
- _____ il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

UNITÀ DI MISURA

Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, etc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso da esporre in fattura. In alternativa è possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche.

Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:


$$\left| \begin{array}{c} \text{Peso unitario dell'imballaggio} \\ \text{per materiale} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{n. dei pezzi} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Ammontare del Contributo} \\ \text{per t} \end{array} \right|$$

Parte seconda,
Schede tecniche
per materiale.



ASPETTI FISCALI

Il **Contributo Ambientale CONAI** esposto in fattura **va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria** ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 e **come tale**:

- **rientra nel campo di applicazione IVA**; il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del trasferimento. Pertanto, nei confronti dei clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA. In caso di plafond per export del cliente, l'applicazione in esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso; 

- **va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria**, introdotta dall'art. 1, commi 909 e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Per gli aspetti tecnici ed operativi inerenti la fatturazione elettronica delle prestazioni accessorie si rinvia alla normativa di riferimento nonché ai chiarimenti sul punto forniti dall'Agenzia delle Entrate (o da altri Enti preposti), attraverso provvedimenti, circolari o altri documenti di prassi, oltre che alle specifiche standard di codifica del documento.

 **Capitolo 7.**

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO DI UN SOLO MATERIALE

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

ESEMPIO 1

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Secchiello 3 L (g cadauno 185)</i>	n.	4.000	0,60	2.400,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica - Fascia C</i>	t	0,740	546,00	404,04	22%
Imponibile				2.804,04	22%



ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO DELLO STESSO MATERIALE (O RIENTRANTI NELLA MEDESIMA FASCIA CONTRIBUTIVA PLASTICA)

Quando il produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

ESEMPIO 2-A

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1</i>	n.	350	3,98	1.393,00	22%
<i>Contributo Ambientale legno</i>	t	2,450	9,00	22,05	22%
<i>Pallet di tipo 2</i>	n.	440	5,47	2.406,80	22%
<i>Contributo Ambientale legno</i>	t	4,840	9,00	43,56	22%
Imponibile				3.865,41	22%

ESEMPIO 2-B

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1</i>	n.	250	15,00	3.750,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica - Fascia A</i>	t	1,750	150,00	262,50	22%
<i>Pallet di tipo 2</i>	n.	300	25,00	7.500,00	22%
<i>Contributo Ambientale plastica - Fascia A</i>	t	3,900	150,00	585,00	22%
Imponibile				12.097,50	22%

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

ESEMPIO 3-A

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1 (t teoriche 0,007)</i>	n.	350	3,98	1.393,00	22%
<i>Pallet di tipo 2 (t teoriche 0,011)</i>	n.	440	5,47	2.406,80	22%
<i>Contributo Ambientale legno</i>	t	7,290	9,00	65,61	22%
Imponibile				3.865,41	22%

ESEMPIO 3-B

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Pallet di tipo 1 (kg cadauno 7,000=t lotto 1,750)</i>	n.	250	15,00	3.750,00	22%
<i>Pallet di tipo 2 (kg cadauno 13,000=t lotto 3,900)</i>	n.	300	25,00	7.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia A	t	5,650	150,00	847,50	22%
Imponibile				12.097,50	22%

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA RIENTRANTI IN DIFFERENTI FASCE CONTRIBUTIVE E/O IN MATERIALI DIVERSI

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali si può far riferimento all'esempio 4.

ESEMPIO 4

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>PREZZO UNIT. EURO</u>	<u>IMPORTO TOT. EURO</u>	<u>IVA</u>
<i>Taniche 10 L (g cadauno 75)</i>	n.	5.000	0,45	2.250,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia A	t	0,375	150,00	56,25	22%
<i>Taniche 5 L (g cadauno 150)</i>	n.	5.000	0,70	3.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia B1	t	0,750	208,00	156,00	22%
<i>Bottiglie di vetro (g cadauno 430)</i>	n.	2.500	0,62	1.550,00	22%
Contributo Ambientale vetro	t	1,075	27,00	29,03	22%
Imponibile				7.541,28	22%

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI COMPOSITI (POLIACCOPPIATI)

Per gli imballaggi compositi (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale CONAI viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento al Contributo del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso.

Vedi

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 1.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI MULTIMATERIALI

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale CONAI viene applicato ad ogni materiale componente l'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti l'imballaggio e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo.

Vedi

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 4.



Poiché l'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI), le fatture emesse dai fornitori per il servizio di riparazione degli imballaggi dovranno indicare separatamente i quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione, con le medesime modalità previste per i produttori di materia prima/semilavorati, anche ai fini della successiva dichiarazione a CONAI.

Vedi

Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempi 2 e 3.

Vedi

Sito www.conai.org, "Modulistica", modulo 6.26 e relative istruzioni.

4.2.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori

Quando un produttore fornisce la materia prima ad un autoproduttore di imballaggi, effettua una prima cessione ed è quindi tenuto ad applicare il Contributo Ambientale nella relativa fattura di vendita.

In tal caso lo stesso produttore deve poi effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Quando rifornisce altri produttori, non è tenuto invece ad alcun adempimento CONAI. Per questo è indispensabile che l'autoproduttore informi preventivamente il produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4), nella quale dovrà indicare tra l'altro la tipologia di imballaggio autoprodotta, per la corretta applicazione del Contributo Ambientale.

LA DICHIARAZIONE DELL'AUTOPRODUTTORE (MODULO 6.4)

L'autoproduttore deve inviargli una copia al proprio fornitore di materia prima (anche per la riparazione di imballaggi) e una copia per conoscenza a CONAI. Quando il produttore di materia prima riceve la "Dichiarazione autoproduttore" dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONE DI PIÙ PRODOTTI DELLO STESSO MATERIALE

Quando il produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

CESSIONE DI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI PER AUTOPRODUZIONE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Nei casi di cessione di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive non note ex ante al cessionario - autoproduttore, quest'ultimo può comunque adottare una particolare procedura semplificata che gli consentirà di richiedere al fornitore l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi autoprodotti nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva. In tal caso, l'autoproduttore deve inviare al fornitore e, per conoscenza, al CONAI, il **modulo 6.26** in cui devono essere indicate le fasce per ciascuna tipo-

logia di imballaggio autoprodotta e le rispettive percentuali al fine di consentire al fornitore di determinare esattamente i quantitativi da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI in prima cessione. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso autoproduttore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione il cui fac-simile sarà reso disponibile da CONAI, ai soli consorziati che avranno adottato la citata procedura semplificata.

4.2.3 Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura

Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per referenza o utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".

ESPOSIZIONE IN FATTURA "PER REFERENZA"

Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "referenza", cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste.

Il Contributo Ambientale può essere evidenziato "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono.

Vedi


Per maggiori informazioni, Statuto e Regolamento CONAI.

!

Per tutti gli aspetti tecnici ed operativi inerenti la fatturazione elettronica si rinvia alla normativa di riferimento (in particolare, alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.) nonché ai chiarimenti forniti in merito dall'Agenzia delle Entrate (o da altri Enti preposti), attraverso provvedimenti, circolari o altri documenti di prassi, oltre che alle specifiche standard di codifica del documento.

Vedi

Per un esempio di scheda extracontabile, pagina 50.





Scheda
extracontabile.

ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO “PER COLONNA”

Immaginiamo che un’azienda vinicola (utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente (commerciante/distributore). Si suppone che il “Contributo Ambientale CONAI Unitario” per referenza (cioè per ogni confezione) sia pari a 0,217 Euro.

La fattura, con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

REF. DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	VALORE UNIT. NETTO EURO	CONTR. AMBIENTALE UNIT. EURO	TOTALE EURO	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,14	0,217	1.710,24	22%

ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO “PER RIGA”

Nel caso della stessa azienda dell’esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per riga potrebbe presentarsi nel modo seguente:

REF. DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	VALORE UNIT. NETTO EURO	TOTALE EURO	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,36	1.710,24	22%
<i>di cui Contributo Ambientale CONAI unitario 0,217 Euro</i>					



Dal 1° gennaio 2019 la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni (merci imballate) e non agli imballaggi vuoti.



Sito www.conai.org, “Circolari applicative”, circolare CONAI del 29.11.2018

Per i trasferimenti di imballaggi vuoti a titolo diverso dalla vendita, nel caso in cui gli stessi siano già stati assoggettati a Contributo Ambientale CONAI, si utilizzano le diciture “Corrispettivo comprensivo (o non comprensivo) del Contributo Ambientale CONAI già assolto”.

“CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO”

In alternativa all’esposizione in fattura, l’utilizzatore può ricorrere ad una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”. Questa dicitura segnala all’acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate “a monte” della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato “internalizzato” nel prezzo delle merci. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia riportata la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”, il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per singola “referenza” una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l’imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell’ammontare del Contributo, la scheda extracontabile indicherà che l’incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.

ESEMPIO

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale CONAI internalizzato, nel modo seguente:

<u>REF. DESCRIZIONE</u>	<u>UNITÀ DI MISURA</u>	<u>QUANTITÀ</u>	<u>VALORE UNIT. NETTO EURO</u>	<u>TOTALE EURO</u>	<u>IVA</u>
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,36	1.710,24	22%
<i>Contributo Ambientale CONAI assolto</i>					

LA SCHEDA "EXTRACONTABILE"

Per individuare il "Contributo Ambientale Unitario" da applicare a ogni "referenza" (cioè a ciascuna unità di prodotto), l'utilizzatore deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi materiali che lo compongono e, per la carta, alle tipologie di imballaggi, per la plastica alle fasce contributive.

Ai fini dell'elaborazione della cosiddetta "scheda extracontabile" (vale a dire, il documento riepilogativo del Contributo Ambientale CONAI che un fornitore di merci imballate deve rilasciare se richiesto dal cliente), si deve documentare il peso (e il Contributo Ambientale relativo) di ciascuna componente dell'imballaggio esaminato e, quindi per la carta, distintamente per tipologia e per la plastica per fascia contributiva.

La stessa scheda extracontabile va rilasciata dal piccolo commerciante di imballaggi vuoti nel caso in cui dalle fatture emesse con la sola dicitura "corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale CONAI già assolto" non si rilevino gli elementi per determinare il Contributo effettivamente incluso nel prezzo degli stessi imballaggi vuoti.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI SCHEDA EXTRACONTABILE

Un'azienda vinicola (utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio. Immaginando che la "referenza" sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

L'esempio di scheda è riportato
alla pagina successiva



**SCHEDA EXTRACONTABILE PER SINGOLA REFERENZA
(REFERENZA: CONFEZIONE DA 24 BOTTIGLIE DI VINO)**

1. Fascia C
2. Fascia A

TIPO DI IMBALLAGGIO	PESO t	MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE	
			EURO/t	TOT. EURO
24 bottiglie bordolese	0,00480	vetro	27,00	0,12960
24 tappi in sughero	0,00012	legno	9,00	0,00108
24 etichette	0,00005	carta	35,00	0,00175
24 capsule	0,00005	plastica ¹	546,00	0,02730
1 scatola	0,00140	carta	35,00	0,04900
Quota pallet	0,00060	legno	9,00	0,00540
Quota film termoretraibile	0,00002	plastica ²	150,00	0,00300
Totale Contributo Ambientale CONAI unitario per referenza				0,217

4.2.4 Casi di cessione in esenzione dal Contributo: diciture in fattura

Per i trasferimenti di imballaggi in esenzione dal Contributo ambientale CONAI su richiesta del cliente (ad esempio con autodichiarazioni, moduli 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.21 e 6.23 o con richiamo a specifiche circolari CONAI), il fornitore deve sempre fare riferimento in fattura al titolo di esenzione ricevuto dal cliente stesso. A titolo esemplificativo: “Imballaggi non assoggettati a Contributo ambientale CONAI – Vs. modulo del.../circolare CONAI del”. Per i trasferimenti verso esportatori abituali con richiesta di esenzione, modulo 6.5, si fa rinvio al capitolo 7.



Nel Capitolo 8 sono indicati anche altri “Casi particolari” di esposizione in fattura del Contributo Ambientale per tipologie di imballaggi per le quali sono previste specifiche procedure.

4.3 Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i produttori/importatori/commercianti che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato. La dichiarazione periodica viene presentata dal produttore/importatore/commerciante tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in funzione dell’entità del Contributo.

Gli importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della dichiarazione periodica usufruiscono di diverse procedure.

Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida
CONAI, Volume 2, Modulo 6.1
e relative istruzioni.

Vedi

Capitolo 5.

4.3.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni

Le dichiarazioni possono essere inoltrate a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo dichiarato nell'anno solare precedente. In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre classi di dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile. L'impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: per la classe annuale si può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; per la classe trimestrale si può dichiarare anche mensilmente. Il produttore/importatore/commerciante, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività, può scegliere la classe di dichiarazione più idonea all'interno di quelle consentite. Potrà avvenire quindi che la stessa impresa presenti dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che l'impresa presenti dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro.



La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

Vedi

Parte seconda, schemi esemplificativi – C, D ed E.

La procedura per la fascia di esenzione. Le imprese che, in riferimento all'anno 2018, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 50,00 euro su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno 2019. La soglia di esenzione è variata da 50,00 a 100,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2020 e, pertanto, per il corrente anno (2020) non sussiste l'obbligo di dichiarazione fino a concorrenza della nuova soglia. Si precisa che il limite di 100,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa

soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività rilevanti con riferimento agli imballaggi. Per l'anno successivo la classe di dichiarazione è stimata in base alla media mensile dei Contributi dichiarati per il 1° anno di attività rapportati ai 12 mesi (cioè all'intero anno). Dal 2° anno di attività, resta valida anche la procedura di cui alla circolare CONAI del 2.12.2019, ove ne sussistono le condizioni.

Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato. Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una

propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.

4.3.2 Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)

Tale scheda, collegata ai moduli 6.1 e 6.2, deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui:

1 il produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti, dichiarante con il mod. 6.1 abbia effettuato cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore che abbia attivato la procedura cosiddetta "ex ante" (plafond di esenzione comunicato al fornitore con modulo 6.5/Fornitori);

Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida CONAI,
Volume 2, moduli 6.1 e 6.2 – 6.3/
Scheda quantità in esenzione e
relative istruzioni.



Non vanno quindi indicate nella
Scheda quantità in esenzione 6.3
tutte le altre esenzioni (ad esempio,
quelle relative agli imballaggi a
diretto contatto con dispositivi
medici/prodotti farmaceutici o
quelle relative ad imballaggi non
assoggettati a Contributo Ambien-
tale per effetto delle Circolari CONAI

2 l'importatore di imballaggi pieni, dichiarante secondo la procedura ordinaria del mod. 6.2 sia contemporaneamente esportatore abituale o abbia effettuato cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore (vedi precedente punto 1).

05.04.2012, 02.07.2012, 27.06.2013,
etc.), le vendite di prodotti con
destinazione d'uso diversa da quella
di imballaggio e le cessioni tra pro-
duttori e/o commercianti di imbal-
laggi vuoti. Queste ultime dovranno
invece essere indicate nell'apposita
scheda collegata al modulo 6.1.

4.3.3 Modalità e termini per l'invio delle dichiarazioni

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento **attraverso il servizio di dichiarazione online**, fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org> oppure dall'home page del sito www.conai.org.

4.3.4 Conservazione documentazione

La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dal Consorziato sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale a uno o più Consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente.



Nel Capitolo 8 sono indicati
alcuni casi particolari di
dichiarazione del Contributo
Ambientale per specifiche
tipologie di imballaggi.

5.0 Importazione

PREMESSA

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero sia UE sia extra UE (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate **N3**, di proprietà o ad altro titolo) ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l'importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l'importazione di merci imballate una procedura ordinaria, una semplificata (che si suddivide a sua volta in tre diverse formule) e per le piccole imprese, anche una nuova procedura forfetaria. Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'importatore stesso.

N3

Compresi quelli delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature utilizzati (o comunque gestiti) nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.

5.1 Dichiarazione periodica per attività di importazione

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi vuoti con il modulo 6.1 e gli imballaggi pieni con il modulo 6.2 che possono essere inviati a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione.

!

Da quando calcolare l'effettuata importazione.

Ai fini della compilazione della dichiarazione periodica, l'importatore può, a sua discrezione, calcolare l'effettuata importazione secondo i criteri seguenti:

- dalla data della cessione dell'imballaggio ai propri clienti;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nel territorio nazionale;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nei propri magazzini;
- dalla data di ricevimento della fattura/documento di importazione o della sua registrazione in contabilità.



Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.2 e relative istruzioni.



La procedura scelta vale per l'intero anno solare.



Monoprodotto/monomateriale

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale" non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni "monoprodotto/monomateriale" le importazioni "pluriprodotto/plurimateriale" che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

5.1.1 Procedura ordinaria - mod. 6.2

È la modalità generale di dichiarazione periodica per l'importazione di imballaggi pieni. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale e, per la carta, per tipologia di imballaggi e per la plastica, per fascia contributiva.

5.1.2 Procedura semplificata - mod. 6.2

Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:

- _____ esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- _____ in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori esteri, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

- _____ importazione di prodotti alimentari;
- _____ importazione di prodotti NON alimentari.

Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

Le aliquote per l'anno 2020, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

Importazione di prodotti alimentari

Aliquota dello **0,17%** sul valore complessivo delle importazioni.

Importazione di prodotti NON alimentari

Aliquota dello **0,09%** sul valore complessivo delle importazioni.



Il ricorso a tali procedure semplificate è vincolato alla presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La difficoltà/impossibilità a tenere

distinti i flussi di imballaggi pieni in plastica importati non può costituire un presupposto per fare ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione. Pertanto, deve essere utilizzata la procedura ordinaria, usufruendo di una delle semplificazioni previste in caso di flussi indistinti, con applicazione del valore contributivo più elevato tra quelli previsti e oggetto di dichiarazione.

CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate: **85,00 Euro/t** senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari.

5.1.3 Procedura semplificata – Contributo ambientale forfetario per fasce di fatturato (novità)

A partire dalle dichiarazioni di competenza dell'anno 2020, una nuova procedura di dichiarazione forfetaria si aggiunge, in alternativa, alle procedure semplificate esistenti (ed illustrate nel paragrafo precedente) per le importazioni di merci imballate.

È riservata alle imprese con fatturato fino a 2.000.000 di Euro e consente di determinare il Contributo ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito all'anno precedente a quello della dichiarazione:

Vedi

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 2.12.2019

FATTURATO ANNO PRECEDENTE	CONTRIBUTO AMBIENTALE FORFETARIO
Fino a 200.000 €	Esenzione totale
oltre 200.000 – fino a 500.000 €	250,00 €
oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	500,00 €
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	750,00 €
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	1.000,00 €

La dichiarazione ha periodicità solo annuale ed è presentata a CONAI dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza.



Tale procedura potrà essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali sono state omesse le dichiarazioni del Contributo ambientale per importazione di merci imballate.

Il modulo specifico sarà reso disponibile da CONAI entro il 1° settembre 2020.

1. Va ricordato che tali casi devono essere intesi nel modo seguente:

- l'importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a produttori e/o a commercianti di imballaggi vuoti, non sono sottoposte a Contributo Ambientale all'atto della cessione e neppure le materie prime importate e utilizzate direttamente dal produttore. In questi casi, infatti, la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo risultano a carico del produttore e/o del commerciante destinatario dei materiali e del produttore/importatore all'atto della cessione degli imballaggi finiti prodotti con le materie prime importate;
- l'importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime) che utilizza direttamente.

Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la procedura ordinaria o, se ne ricorrono i presupposti, quella semplificata.

- l'importatore, inoltre, è tenuto a compilare una volta all'anno la "scheda cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" per comunicare al CONAI il codice fiscale o la partita IVA dei clienti produttori/commercianti che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale.

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.1-Scheda "Cessione tra produttori/Commercianti di imballaggi vuoti" e relative istruzioni.



! Gli acquisti effettuati da fornitori esteri con partita IVA italiana, sono da considerare importazioni ai fini del Contributo, se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".

In caso di utilizzo di imballaggi acquisiti mediante formule commerciali che non prevedono il trasferimento della proprietà (ad. esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari.

2. Se ne ricorrono i presupposti.

5.1.4 Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite

Per facilitare i Consorziati nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, CONAI ha classificato nello schema seguente le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse destinazioni possibili dei materiali.

ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E PROCEDURE DISPONIBILI PER CIASCUNA ATTIVITÀ

IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI VUOTI	
<i>Per uso diretto dell'importatore</i>	Modulo 6.1
<i>Con cessione a utilizzatore</i>	Modulo 6.1
<i>Con cessione a produttore/commerciante di imballaggi vuoti</i>	Nessun adempimento in relazione alla cessione ¹
IMPORTAZIONE DI MATERIE PRIME E/O SEMILAVORATI	
<i>Per uso diretto dell'importatore/produttore</i>	Nessun adempimento per le sole materie prime ¹
<i>Per uso diretto dell'importatore/autoproduttore</i>	Modulo 6.1
<i>Con cessione a autoproduttore</i>	Modulo 6.1
<i>Con cessione a produttore</i>	Nessun adempimento in relazione alla cessione ¹
IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI	
<i>Per uso diretto dell'importatore</i>	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i> <i>Opzione: nuova procedura forfetaria</i> ²
<i>Con cessione a utilizzatore</i>	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i> <i>Opzione: nuova procedura forfetaria</i> ²
<i>Con cessione a utente finale</i>	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i> <i>Opzione: nuova procedura forfetaria</i> ²

5.2 La scelta delle classi di dichiarazione per l'importazione

Il modulo 6.2 può essere inviato a CONAI con periodicità diverse a seconda della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si colloca in funzione della procedura adottata.

Ogni Consorziato ha la facoltà di scegliere una classe di dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è più funzionale alla propria attività e/o alla propria organizzazione gestionale, amministrativa o informatica, ma non può passare alla periodicità annuale).

Vedi

Parte seconda,
Schemi esemplificativi – C.

Si ricorda che la soglia di esenzione per la procedura semplificata varia da 100,00 a 200,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2020. Pertanto, nel caso di utilizzo della procedura semplificata (modulo 6.2 Import), la soglia della fascia di esenzione è di 200,00 Euro per tutti gli imballaggi pieni importati (tenendo conto di tutte le procedure semplificate eventualmente adottate: sia sul valore delle merci che sulla tara delle stesse) anziché 100,00 Euro per materiale (nuova soglia per la procedura ordinaria).

La dichiarazione relativa alla nuova procedura forfetaria ha una periodicità annuale ed è presentata a CONAI dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza. Pertanto, le aziende che hanno i requisiti per avvalersi della nuova procedura non sono più tenute a presentare le dichiarazioni del Contributo mensili o trimestrali previste in base alle dichiarazioni già presentate fino al 31.12.2019 con le altre procedure semplificate.

Vedi

Paragrafo 5.1.3

!

Nel Capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.



6.0

Versamento del Contributo Ambientale

PREMESSA

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i produttori e/o i commercianti di imballaggi vuoti e gli importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza, indicati nel seguente prospetto.

Intesa Sanpaolo SpA Filiale 27 - Piazza Diaz 7, 20123 - Milano

	Codice IBAN	SWIFT
Acciaio	IT 22 Y 03069 01629 100000012426	BCITITMM
Alluminio	IT 96 Z 03069 01629 100000012427	BCITITMM
Carta	IT 66 A 03069 01629 100000012428	BCITITMM
Legno	IT 43 B 03069 01629 100000012429	BCITITMM
Plastica	IT 92 U 03069 01629 100000012430	BCITITMM
Vetro	IT 69 V 03069 01629 100000012431	BCITITMM
Import (semplificate)	IT 46 W 03069 01629 100000012432	BCITITMM

! Per tutti i pagamenti delle fatture, indicare come beneficiario del bonifico "CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI".

6.1 Criteri di fatturazione CONAI

CONAI emette fattura per l'importo dei Contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i materiali in procedura semplificata) superano una soglia predefinita viene emessa la fattura. Annualmente tutti gli importi residui inferiori a tale soglia, ma superiori alla fascia di esenzione, vengono fatturati cumulativamente. Nel caso quindi di importi complessivi annuali fino a 100,00 Euro per materiale o 200,00 Euro per calcolo forfettizzato/semplificato, CONAI non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento. Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.

6.2 Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti B2B e B2C, così come previsto dall' Art. 1, comma 909 e ss., della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

La fattura elettronica è emessa in formato XML, secondo specifiche tecniche obbligatorie (www.agenziaentrate.gov.it). La trasmissione avviene attraverso Il Sistema di interscambio (SDI), il quale prevede per la veicolazione della fattura al destinatario il "Codice Destinatario" o una "PEC destinatario".

Per gli Enti pubblici la fatturazione elettronica prevede un codice obbligatorio IPA che identifica l'Ente di appartenenza.

Al primo accesso al portale Dichiarazioni on line di CONAI sono richiesti obbligatoriamente uno dei due identificativi precedentemente indicati e solo per gli Enti pubblici il codice IPA.



Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale CONAI.

IVA

CONAI fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all'aliquota IVA ordinaria del 22% (vigente alla data di pubblicazione della presente Guida) in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. Può quindi accadere che il produttore esponga nelle proprie fatture un Contributo Ambientale assoggettato a un'aliquota IVA diversa da quella "ordinaria" che gli verrà imputata da CONAI

e vigente al momento della fatturazione.

Scritture contabili

Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale CONAI va considerato costo inerente la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

6.3 Rettifiche di dichiarazione/fatturazione

È possibile effettuare le rettifiche di dichiarazione (purché ancora non fatturata) tramite il servizio di Dichiarazioni online cliccando sulla voce del menu "Consultazione/Modifica".

Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI (a mezzo PEC: contributo.conai@legalmail.it) la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica.

In particolare, si possono verificare le seguenti casistiche.

Vedi

Guida CONAI, Volume 2.



Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Modello di autodenuncia e relative istruzioni.

6.3.1 Rettifiche di dichiarazione in eccesso

La rettifica dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante l'importo esatto e/o con allegata una richiesta di storno parziale della dichiarazione errata e la specifica della causale dell'errore.

6.3.2 Rettifiche di dichiarazione insufficiente

La rettifica dovrà essere effettuata presentando un'autodenuncia con la specifica causale e mediante la presentazione, nei trenta giorni successivi all'autodenuncia, della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente.

6.3.3 Resi

Si possono verificare due casi:

- _____ la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione periodica;
- _____ il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodica: al momento della nuova dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1 o 6.2). !

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.



In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambientale al cliente e quello del reso, la rettifica dovrà essere eseguita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).

7.0 Esportazione

PREMESSA

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l'utilizzatore.

Il produttore di imballaggi vuoti, e dal 1° gennaio 2019 anche il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazioni, trasferiscono all'estero gli imballaggi "prima" di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore. In pratica, l'esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi.

L'utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge "dopo" che è avvenuta una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con imballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

- utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;
- importatori o commercianti di merci imballate;
- autoproduttori di imballaggi;
- "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le varie procedure di esenzione previste da CONAI, con indicazione della specifica modulistica e relative modalità e termini di presentazione della stessa.



Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

Vedi

Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 29.11.2018.



Ai fini dell'esenzione, il trasferimento all'estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall'esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di:

- clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, in virtù di una specifica convenzione;
- clienti nazionali con consegna all'estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.



Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l'estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari.

Le aziende "esportatrici nette" possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

7.1 Procedura di esenzione "ex-post" per esportazione

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.6 e relative istruzioni.

Il Consorziato che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti) o ceduti in esenzione a clienti esportatori, può chiedere il rimborso (con modulo 6.6) del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.

Tale procedura viene adottata dagli utilizzatori esportatori di merci imballate ma può anche essere utilizzata:

- _____ per gli imballaggi vuoti (già assoggettati a Contributo) esportati dai "piccoli commercianti";
- _____ per i materiali di confezionamento (già assoggettati a Contributo) di imballaggi vuoti prodotti o commercializzati ed esportati.

!

Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 50,00 Euro per ciascun materiale/fascia contributiva.

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono da assoggettare al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 debitamente compilato) **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo o ceduto in esenzione a clienti esportatori (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.**

!

Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA). In questo caso, la percentuale di plafond spettante è unica per tutti i materiali.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.5 Esenzione ex ante e modulo 6.5 Esenzione ex ante - Fornitori e relative istruzioni.

7.2 Procedura di esenzione "ex ante" per esportazione

La procedura "ex ante" si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione. Su questa quota, definita "plafond", l'esportatore può richiedere preventivamente l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell'anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale e, per la plastica e la carta rispettivamente, di ogni singola fascia contributiva/tipologia di imballaggi.

Tale procedura sarà di norma adottata da imprese che acquistano imballaggi oggetto di prima cessione. È invece preferibile che gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, utilizzino la procedura "ex-post", secondo le modalità previste.

Il Consorziato avvia la procedura attraverso l'inoltro a CONAI del modulo 6.5 CONAI e ai propri fornitori del modulo 6.5 Fornitori.

Dal momento dell'invio di questi moduli il Consorziato può richiedere immediatamente ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta di CONAI.

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale/fascia contributiva/tipologia di imballaggi, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai propri fornitori.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino all'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, il Consorziato può utilizzare il plafond dell'anno precedente.

Il modulo va inviato a CONAI **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** di ogni anno (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.

MODULO 6.5 FORNITORI

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale e, per la plastica e la carta, per ciascuna fascia contributiva/tipologia di imballaggi nel corso dell'anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei plafond indicati. Il modulo va inviato ai fornitori entro il termine previsto per l'invio a CONAI del modulo 6.5 CONAI (fa fede la data di spedizione del fax, della PEC o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il modulo può ovviamente essere inviato anche successivamente ai fornitori acquisiti dopo tale termine.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

I fornitori che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

- _____ esporre in fattura la percentuale di esenzione (plafond), indicata dall'esportatore;
- _____ indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione (colonna A e 6.3/Scheda quantità in esenzione dei moduli 6.1 e 6.2).

ESPOSIZIONE IN FATTURA DELL'ESENZIONE

Il fornitore, dopo aver ricevuto dall'utilizzatore/esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà esplicitare nelle proprie fatture emesse la percentuale di esenzione (plafond) per singolo ordine. In pratica, il fornitore deve ridurre, della stessa percentuale del plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di




Con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare a CONAI il plafond di esenzione per l'anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale/fascia contributiva/tipologia di imballaggi, dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti, effettuati nell'anno precedente.

Per i crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI le richieste di rimborso pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Rimane l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI.



Relativamente ai materiali plastica e carta, oggetto di diversificazione contributiva, è possibile, per l'anno 2020, richiedere al proprio fornitore una percentuale unica di esenzione (plafond) per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia e/o tipologia di imballaggio. Tale opzione deve essere esplicitamente selezionata barrando l'apposita casella in calce al Modulo 6.5 Esenzione ex ante – Fornitori.

Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura "ex ante".





imballaggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale. Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

ESEMPIO

Si suppone che un Consorziato utilizzatore abbia dichiarato (ai propri fornitori e a CONAI) un plafond sul vetro pari al 20% (rapporto tra quantità esportate e totale quantità vendute nell'anno precedente).

In questo caso il fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull'80% del quantitativo di vetro ceduto. Ipotizzando la cessione di 4.000 bottiglie in vetro (da 250 gr cadauna) la fattura all'utilizzatore/esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNIT. EURO	IMPORTO TOT. EURO	IVA
<i>Bottiglie in vetro (gr cadauna 250)</i>	pz.	4.000	0,207	828,00	22%
<i>Contributo Ambientale vetro</i>	t	0,800	27,00	21,60	22%
Imponibile				849,60	22%

Plafond su Contributo Ambientale CONAI vetro 20%



Tutte le procedure indicate per il produttore valgono anche per l'importatore e per il commerciante di imballaggi vuoti che riforniscono utilizzatori/esportatori e per il fornitore di materie prime/semilavorati che li cede in esenzione ad un autoproduttore/esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI IN ESENZIONE PER ESPORTATORI NEI MODULI 6.1 E 6.2 (6.3/SCHEDA QUANTITÀ IN ESENZIONE)

Quando il produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti effettua la dichiarazione periodica è tenuto a compilare la colonna A dei moduli 6.1 o 6.2, riportando tali quantitativi in esenzione nella Scheda quantità in esenzione 6.3. Si tratta di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell'esenzione per plafond "ex ante" e precisare i quantitativi di imballaggi ceduti, suddivisi per materiale/tipologia imballaggi/fascia contributiva.

7.3 Procedura di compensazione import/export

La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo (CAC diversificato).

È preferibile che tale procedura venga attivata da Consorziati che non si trovano sbilanciati in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CO-

NAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la definizione/regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA COMPENSAZIONE

—— Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.

—— Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero. →

—— Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata. →

—— Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex-post”. →

—— La compensazione si applica esclusivamente tra import e export distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo (CAC diversificato).



In ogni caso tutti gli imballaggi dichiarati tra le esportazioni devono essere già stati assoggettati a Contributo ambientale qualora non compresi tra le importazioni della dichiarazione stessa.

Vedi

Paragrafi 5.1.2 e 7.4

Vedi

Paragrafo 7.1

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Per l'attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorzio deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.10 e relative istruzioni.


Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il Consorzio invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale e per la plastica e la carta, distintamente per fascia contributiva/tipologia imballaggi.

A seguito della presentazione da parte del Consorzio dell'ultima dichiarazione dell'anno solare di riferimento (dicembre, IV trimestre o annuale) verrà determinato il saldo complessivo annuale, distintamente per materiale; per la plastica e per la carta, distintamente per fascia contributiva/tipologia imballaggi (con l'ulteriore possibilità di sommare 2 o 3 saldi dello stesso segno - solo a debito o solo a credito).

Per i saldi complessivi annuali a debito per il Consorzio, CONAI emetterà fattura per ciascun materiale. Per la plastica, nel caso in cui i saldi delle fasce contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno. Il raggiungimento - nel corso dell'anno solare - della soglia di € 10.000,00 di debito infrannuale sarà oggetto di immediata fatturazione da parte di CONAI. Per la plastica e per la carta si procederà come indicato per la fatturazione di fine anno.



Nei confronti delle aziende estere che abbiano aderito facoltativamente a CONAI, per effetto di quanto previsto nel par. 2.4, si procederà alla fatturazione immediata di eventuali saldi a debito infrannuali, a prescindere dal raggiungimento della soglia indicata.





Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida
CONAI, Volume 2, modulo
Rimborso da 6.10 e relative
istruzioni.



Tale procedura può essere
utilizzata anche dagli operatori
che acquistano imballaggi per
il successivo trasferimento a
utilizzatori, a titolo non traslativo
della proprietà.



Capitolo 8.

In caso di saldi complessivi annuali a credito per il Consorziato, quest'ultimo potrà inserire nel modulo *Rimborso da 6.10*, entro la fine di febbraio dell'anno successivo:

- _____ l'elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;
- _____ la dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell'anno di riferimento.

All'esito dei riscontri effettuati sulla documentazione presentata dai Consorziati, CONAI emetterà nota di credito per ciascun materiale. Per la plastica e per la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno.

7.4 Procedura di esenzione “ex-post” per esportazione di imballaggi pieni dichiarati con le procedure semplificate import



Per l'anno 2019, la soglia di Contributo Ambientale CONAI dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 3.000 a 4.000 Euro con conseguente estensione degli aventi diritto.

Vedi

Paragrafo 5.1.2



Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 100,00 Euro.

Il Consorziato che ha dichiarato al CONAI il Contributo attraverso le procedure semplificate (sul valore o sulla tara delle merci imballate importate), per un importo annuo fino a 4.000 Euro, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall'1.1.2019, può usufruire di un rimborso del Contributo Ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate.

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA

- a) è da considerarsi alternativa a quelle già esistenti per aziende esportatrici (ex ante - modulo 6.5, ex post - modulo 6.6 e compensazione - modulo 6.10), mentre può essere utilizzata anche contemporaneamente qualora si tratti di altri flussi di imballaggi documentati e tracciati separatamente;
- b) si applica solo in presenza di flussi costanti di import e di export, nello stesso anno. Negli altri casi sono applicabili le altre procedure di esenzione;

- c) le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci);
- d) tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate e le importazioni di imballaggi vuoti o pieni, vengono assoggettati interamente a Contributo Ambientale;
- e) è riservata ai soli consorziati che hanno presentato le dichiarazioni del Contributo con le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, per un importo complessivo annuo non superiore a 4.000,00 Euro.

Per ottenere il rimborso, il Consorzio deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 Bis debitamente compilato) entro **e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.**

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.6 Bis e relative istruzioni.

I CONTROLLI DA PARTE DI CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi dichiarati attraverso le su indicate procedure di esenzione. CONAI ha quindi facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto/vendita del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione anche ai clienti e/o fornitori del Consorzio che richiede il rimborso.

Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorzio o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura "ex ante". CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.



8.0 Casi particolari

8.1 Formule particolari di esenzione - applicazione - dichiarazione del Contributo Ambientale

Nella prospettiva di semplificare le procedure per i propri Consorziati, anche nell'ottica di adattare a specifiche esigenze di settore, CONAI ha messo a punto, fin dal primo anno di attività, alcune procedure particolari per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari, elencati di seguito.

L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

Vedi Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida CONAI,
Volume 2, modulo 6.12 e relative
istruzioni.

IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private.

Vedi Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida CONAI,
Volume 2, modulo 6.13 e relative
istruzioni.

IMBALLAGGI PRIMARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

A partire dall'anno 2018 è prevista una procedura di esenzione "ex post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde, (solo per i prodotti farmaceutici), se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero.

La procedura che si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa a quella "ex ante" (con i moduli 6.12 e 6.13).

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative", circolare
CONAI del 4 dicembre 2017.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it) una richiesta (tramite il modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici) **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha ceduto imballaggi destinati ai flussi esenti (fa fede la data di ricezione della PEC). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

ETICHETTE IN ALLUMINIO, CARTA E PLASTICA

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

IMBALLAGGI IN SUGHERO

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

FOGLIO DI ALLUMINIO - PELLICOLA DI PLASTICA PER ALIMENTI

Dal 1° gennaio 2020 sono previste novità per quanto riguarda l'applicazione, l'esenzione e la dichiarazione del Contributo ambientale sui rotoli di foglio di alluminio e di pellicola di plastica per alimenti.

STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA (PIATTI E BICCHIERI)

Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in plastica in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

"PICCOLI COMMERCianti" DI IMBALLAGGI VUOTI E PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO IMBALLAGGI IN ALTRI MATERIALI A "COMPLETAMENTO DI GAMMA O DELL'IMBALLAGGIO"

Procedura agevolata di applicazione del Contributo Ambientale.

Vedi Guida CONAI, Volume 2, modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni.

! Possono essere richiesti rimborsi solo se superiori a 50,00 Euro per ciascun materiale/tipologia imballaggi/fascia contributiva.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.14 e relative istruzioni, aggiornato alla luce delle variazioni dei contributi sugli imballaggi in carta e plastica.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.17 e relative istruzioni, aggiornato alla luce della variazione del Contributo sugli imballaggi in legno.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.18 e relative istruzioni, aggiornato alla luce della nuova procedura.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.19 e relative istruzioni.

Vedi Paragrafi 4.1.2 e 4.1.4, sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.24 e relative istruzioni, aggiornato alla luce dell'estensione della procedura riservata ai piccoli commercianti anche ai produttori.

CONAI, sulla base di specifici approfondimenti nel tempo effettuati con le Associazioni di categoria interessate, ha deliberato formule particolari di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale CONAI, per le seguenti tipologie di imballaggi:



NASTRI ADESIVI E CARTE GOMMATE

Per i nastri adesivi e le carte gommate è prevista la seguente procedura:

- _____ Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo.
- _____ I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo (fattore convenzionale di moltiplicazione = 0,5). Nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale CONAI sui nastri adesivi, destinati all'imballaggio, è così determinato:

Nastri adesivi in materia plastica:

1. Fascia C

$$\left| \begin{array}{c} \text{Peso nastro} \\ \text{adesivo (t)} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Fattore} \\ 0,5 \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Contributo Ambientale CONAI} \\ \text{per plastica } 546,00^1 \text{ Euro/t} \end{array} \right|$$

Nastri adesivi a base cellulosa:

2. Il Contributo Ambientale passerà da 35,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° giugno 2020.

$$\left| \begin{array}{c} \text{Peso nastro} \\ \text{adesivo (t)} \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Fattore} \\ 0,5 \end{array} \right| \times \left| \begin{array}{c} \text{Contributo Ambientale CONAI} \\ \text{per carta } 35,00^2 \text{ Euro/t} \end{array} \right|$$

Info 1 - pag. 76

RECIPIENTI PER GAS DI VARIO TIPO RICARICABILI E NON

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Il Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2014 ha confermato la natura di imballaggio per i recipienti di gas di vario tipo escludendo gli estintori, in linea con la normativa comunitaria e nazionale. Nel contempo ha confermato anche l'esclusione dal campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i recipienti per gas – se ricaricabili. I recipienti per gas non ricaricabili, invece, rientrano nelle ordinarie procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale, a partire dal 1° luglio 2015 (circolare CONAI del 22 dicembre 2014).

Info 2 - pag. 76

VALVOLE PER BOMBOLE E GENERATORI AEROSOL

Vedi Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Il Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2012 ha abrogato la delibera del Comitato Esecutivo di CONAI del 22 dicembre 1998, riguardante una particolare procedura di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale sulle "valvole per bombole e generatori aerosol".

Per effetto dell'abrogazione di tale procedura, l'onere dell'applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per le valvole ricade pertanto sui relativi produttori, secondo le regole ordinarie.

Info 3 - pag. 76

EROGATORI MECCANICI

Per effetto della modifica introdotta dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011, a partire dal 2012 i Consorziati produttori/importatori di erogatori meccanici comunicano le quantità prodotte/importate direttamente a CONAI anziché per il tramite di un'Associazione di riferimento indicata nella delibera del 1998.

In estrema sintesi, la procedura prevede che sulla base dei preconsuntivi di cessione (relativi all'anno precedente), ai clienti utilizzatori nazionali, nonché dei pesi standard convenzionali (6 grammi per gli spray pumps, 12 grammi per i dispenser, 24 grammi per i trigger), entro il primo trimestre di ciascun anno, le aziende comunicano le quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei Contributi per l'anno in corso.

Nelle fatture ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura: "Contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi".

Restano comunque valide le procedure di esenzione previste per gli imballaggi primari impiegati nel settore farmaceutico e parafarmaceutico.

Info 4 - pag. 76

Le aziende che non si avvalgono della sopracitata procedura semplificata ma utilizzano la **procedura ordinaria** di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo sugli erogatori meccanici ceduti, **dal 1° gennaio 2019** possono avvalersi dei **medesimi pesi standard convenzionali** ai fini dell'applicazione del Contributo in fattura ai propri clienti, con conseguente dichiarazione periodica e versamento del Contributo al CONAI in funzione dei quantitativi assoggettati in prima cessione nel corso dell'anno.

CISTERNETTE MULTIMATERIALI, FUSTI IN PLASTICA O IN ACCIAIO RIGENERATI E RE-IMMESSI AL CONSUMO SUL TERRITORIO NAZIONALE

Per le cisternette multimateriali e i fusti in plastica, rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale, in alternativa alla procedura ordinaria è prevista una procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.

A partire dal 1° gennaio 2018, la procedura in oggetto non è più subordinata alla sottoscrizione di una apposita convenzione.

Con decorrenza 1° **gennaio 2020**, sono stati rideterminati i valori dei Contributi ambientali unitari previsti per ciascuna tipologia di imballaggi rigenerati, in conseguenza della variazione del Contributo per gli imballaggi in legno.




Tale procedura è opzionale rispetto alla procedura ordinaria di dichiarazione.

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, moduli 6.12, 6.13 e relative istruzioni.

Vedi Parte seconda, schede tecniche per materiale - plastica.

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.12.2017

Vedi Sito www.conai.org, "Circolari applicative", circolare CONAI del 3.12.2019





Vedi Sito www.conai.org,
“Circolari applicative”, circolare
CONAI dell'1.08.2018

Per i fusti in acciaio rigenerati, la procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale, alternativa a quella ordinaria (circolare CONAI del 19 marzo 2014), introdotta dal 1° aprile 2014 è aggiornata con riferimento alla rideterminazione dei valori di Contributo ambientale “unitario” e di peso standard, in conseguenza dell'ultima variazione del Contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio.

Info 5 - pag. 76

IMBALLAGGI TRASFERITI A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ NELL'AMBITO DI PARTICOLARI CIRCUITI

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 28 settembre 2011 ha deliberato una specifica procedura di applicazione, dichiarazione, versamento e rimborso del Contributo Ambientale CONAI in alternativa alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI.

Tale procedura, in estrema sintesi, prevede in capo a un'azienda consorziata che – a titolo non traslativo della proprietà – acquisisce e/o trasferisce gli imballaggi:


- 1 l'obbligo di dichiarazione mediante la compensazione del Contributo Ambientale CONAI (attraverso il modulo 6.10) relativo agli imballaggi vuoti o pieni importati ed esportati, sia direttamente sia tramite i clienti (da informare opportunamente) ai quali gli imballaggi sono stati trasferiti a titolo non traslativo della proprietà;
- 2 l'assoggettamento a Contributo Ambientale CONAI – anche attraverso il ricorso a pesi standard – delle materie prime utilizzate per la riparazione degli stessi imballaggi;
- 3 il riconoscimento di eventuali crediti risultanti (da modulo 6.10) al 31.12 di ogni anno, nei casi in cui gli imballaggi esportati (se già assoggettati integralmente a Contributo Ambientale CONAI) siano superiori a quelli importati e dichiarati;
- 4 l'obbligo di fornire a CONAI tutte le informazioni a supporto delle dichiarazioni presentate;
- 5 l'autorizzazione di CONAI in forma scritta.



Per gli imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell'ambito di particolari circuiti, a partire dal 2012 CONAI ha introdotto ulteriori procedure agevolate di applicazione/dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale facoltative, per le quali si fa rinvio ai successivi paragrafi (circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b e circolare CONAI 02.07.2012).

IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI NELL'AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO O RETE COMMERCIALE

Il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2012 ha confermato il requisito di non assoggettabilità a Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico), estendendolo – dalla stessa data – agli imballaggi impiegati tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale (circolare CONAI 05.04.2012 – lett. a).



Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 21 marzo 2012 e del 27 giugno 2012, ha deliberato formule agevolate di applicazione/dichiarazione/versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili – di durata media pluriennale – impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, secondo le seguenti modalità, alternative alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI:

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi **puntualmente controllati, certificati/verificabili** (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà), è prevista **l'applicazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito**, anziché al momento della prima immissione al consumo (circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b).

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.2o e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, "Circolari applicative".

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in circuiti chiusi ma con una **filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti** (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande), è prevista **una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale**, pari all'**85%** per le **bottiglie in vetro** e al **93%** per le **casse/cestelli in plastica** (circolare CONAI 02.07.2012).

Tale procedura può essere estesa anche alle aziende operanti in sistemi di restituzione controllati, certificati/verificabili di cui alla circolare CONAI del 05.04.2012. **Info 6 - pag. 76**

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, moduli 6.1 Plastica, 6.1 Vetro, 6.2 import e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, "Circolari applicative".

PALLET IN LEGNO RE-IMMESSI AL CONSUMO E PALLET DI NUOVA PRODUZIONE STRUTTURALE CONCEPITI PER IL PLURIENNALE RIUTILIZZO

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 21 novembre 2012 aveva deliberato formule agevolate di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, che prevedevano **percentuali di abbattimento** del peso nella misura del:

40% sui pallet in legno re-immessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);

60% sui pallet in legno (nuovi o re-immessi al consumo) se prodotti in conformità a capitoli codificati nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" (circolare CONAI 10.12.2012).

Vedi Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.1 Legno e relative istruzioni.



Nell'ottica di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno (sia nuovi sia reimmessi al consumo) conformi a capitolati codificati impiegati in circuiti produttivi controllati, **dal 1° gennaio 2019** la percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale è aumentata nella misura dell' **80% (quindi con applicazione sul 20%)**.

È rimasta invariata la percentuale di abbattimento del peso, pari al 40% (quindi con applicazione sul 60%), sui pallet in legno re-immessi al consumo a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto). Le condizioni per usufruire di tali agevolazioni

sono espressamente indicate nella **circolare CONAI del 14 giugno 2019 che ha sostituito la circolare del 10 dicembre 2012 con effetto dal 1° gennaio 2019. INFO 7 - PAG.76**

Vedi

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

ROTOLE, TUBI, CILINDRI SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 20 marzo e del 26 giugno 2013 ha riconosciuto la natura di imballaggio su **rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita** – confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione", a partire dal 1° gennaio 2014.

Vedi

Sito www.conai.org,
Dichiarazioni online e Guida CONAI,
Volume 2, modulo 6.21 e relative
istruzioni.

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Nel contempo, ferma restando la loro natura di imballaggio, i tubi, rotoli e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, costituente materia prima o semilavorato, che sono utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasformazione del materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore, sono esclusi dall'applicazione del Contributo Ambientale (circolare CONAI del 27.06.2013). **Info 8 - pag. 76**

CAPSULE SVUOTABILI PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 settembre 2014 ha ritenuto che rientrano nella definizione di imballaggio le **capsule per sistemi erogatori di bevande progettate per essere svuotate** manualmente dal consumatore con o senza l'ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa, confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione", a partire dal 1° gennaio 2015 (circolare CONAI del 7.10.2014). In linea con la normativa comunitaria e nazionale, è confermata la natura di imballaggio per le "capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono

lasciate vuote dopo l'uso", già rientranti nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non sono, invece, imballaggio le "capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato". **Info 9 - pag. 76**

Vedi

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER LE AZIENDE CHE GESTISCONO CONTESTUALMENTE ARTICOLI CLASSIFICABILI IMBALLAGGIO E NON IMBALLAGGIO, DEL TIPO VASI DA FIORI, GRUCCE PER INDUMENTI, CAPSULE PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE, PIZZI PER TORTE, ETC., CITATI – TRA GLI ESEMPI ILLUSTRATIVI – NELL'ALLEGATO E DEL D.LGS. 152/2006

Per tali aziende resta ferma la regola generale di applicazione del Contributo Ambientale CONAI da parte del produttore di imballaggio in occasione della "prima cessione" sulla quota (in tonnellate) di detti beni costituenti imballaggio. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di dette imprese, queste hanno la facoltà di determinare ogni anno, in via forfettaria, i quantitativi degli articoli costituenti imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale, sempre in prima cessione, tenuto conto della quota di essi acquistata nell'anno precedente e salvo conguaglio, da regolare al termine dell'esercizio direttamente con il CONAI. In particolare, ogni anno, a partire dal 2015, l'utilizzatore potrà richiedere l'applicazione del Contributo ai fornitori sulla base dei quantitativi gestiti come imballaggi nell'anno precedente, con conguaglio (a credito o a debito) da parte dello stesso utilizzatore direttamente con CONAI, a fine anno (circolare CONAI del 19.12.2014). **Info 10 - pag. 76**

Vedi

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

CONCHIGLIE-CONTENITORI DI DEODORANTI PER LAVASTOVIGLIE E PROFUMATORI D'AMBIENTE


Alla luce degli esempi illustrativi dell'Allegato E del D.Lgs 152/2006, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 giugno 2015 - **con effetto dal 1° gennaio 2016** - ha deliberato che rientra nella classificazione di imballaggio il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti, etc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione "graduale" del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile.

Non è invece classificato imballaggio il contenitore se "ricaricabile" ovvero quando sia parte integrante del prodotto "profumatore" e tutte le componenti siano destinate ad essere utilizzate, consumate o eliminate insieme (circolare CONAI del 29.06.2015).

Vedi

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

Info 11 - pag. 76





ESPOSITORI DI MERCI

Ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell'imballaggio secondo la vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 25 novembre 2015 ha deliberato la seguente semplificazione procedurale per le imprese, **ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016** (circolare CONAI del 3.12.2015):

Vedi

Sito www.conai.org,
"Circolari applicative".

_____ rientrano nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI:

- gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita, nonché:
- gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita;

_____ non sono da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI:

- gli espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
- gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita. **Info 12 - pag. 76**

Per informazioni contattare il **numero verde CONAI 800.337799** o scrivere all'indirizzo di posta elettronica infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto:

Info 1 "Nastri adesivi e carte gommate"

Info 2 "Recipienti per gas"

Info 3 "Valvole per bombole/
generatori aerosol"

Info 4 "Erogatori meccanici"

Info 5 "Imballaggi rigenerati"

Info 6 "Imballaggi riutilizzabili -
delibere 21.03 e 27.06.2012"

Info 7 "Pallet in legno"

Info 8 "Tubi e rotoli"

Info 9 "Capsule svuotabili"

Info 10 "circolare CONAI del 19.12.2014"

Info 11 "Profumatori d'ambiente"

Info 12 "Espositori di merci"



8.2 Convenzioni

A partire dall'anno 1999, CONAI ha stipulato con alcune associazioni di categoria o gruppi di aziende specifiche convenzioni che prevedono particolari condizioni di dichiarazione/applicazione/esenzione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei seguenti settori interessati:

Settore ortofrutticolo (Procedura semplificata di dichiarazione Import/Export)

Associazione di riferimento:

Fruitimprese – Associazione Imprese Ortofrutticole;

Settore ceramico (Particolare procedura semplificata “ex ante”

per acquisti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI)

Associazione di riferimento:

Confindustria Ceramica;

Distribuzione (Procedura semplificata di dichiarazione Import)

Associazione di riferimento:

Federdistribuzione;

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le aziende esportatrici nette (che prevede condizioni particolari di esenzione dalla dichiarazione del Contributo Ambientale) e sono stati stipulati degli accordi con alcune associazioni **N4** di categoria in rappresentanza delle aziende esportatrici nette. Queste ultime possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).

N4

Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine, Anima, Confindustria Toscana Nord e Anpan.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, modulo 6.22 e relative istruzioni.

Sito www.conai.org, “Circolari applicative”.



9.0

Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI

PREMESSA

Questa Guida espone tutte le procedure previste per l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI alle diverse tipologie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l'oggetto al quale il Contributo viene applicato sia riconosciuto come un "imballaggio".

Per indirizzare le scelte operative dei Consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento. Parallelamente, all'interno del sito www.conai.org è stata attivata un'area, costantemente aggiornata, nella quale è possibile consultare le liste – esemplificative e non esaustive – di articoli che CONAI considera "imballaggi" o "non-imballaggi".

9.1 I criteri normativi

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 22/97. La Direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la Direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06. L'art. 218 (definizioni), comma 1, specifica:

"Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

a imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

c imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; [...]”.

L'allegato E, punto 2 del D.Lgs. 152/06 specifica che la definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri seguenti:

i sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.


Con il D.M. 22 aprile 2014 (che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2013/2/UE), pubblicato in G.U. il 14/06/2014, sono stati aggiornati gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi riportati nell'allegato stesso.

Vedi

Sito www.conai.org per la consultazione dell'elenco degli esempi illustrativi.

9.2 I criteri applicativi e le liste consultabili sul sito CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla citata norma nazionale e comunitaria, sul sito internet www.conai.org, nella sezione Imprese - “Cos'è imballaggio/cosa non è imballaggio” sono state nel tempo pubblicate e aggiornate due liste di riferimento, **esemplificative e non esaustive** della relativa gamma, degli articoli classificabili “imballaggi” e “non-imballaggi”.



9.3 Principali sentenze

Alcune decisioni giurisprudenziali hanno chiarito importanti profili della nozione di imballaggio.

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 32023/2019

con la quale i giudici di legittimità, in accoglimento parziale del ricorso di CONAI, hanno definitivamente accertato con effetto di giudicato la natura di imballaggi di una specifica categoria di beni (“cestelli per bottiglie e per altri contenitori di alimenti liquidi e cassette per il settore agricolo”).

L’ordinanza, in accoglimento parziale dell’appello proposto dal CONAI, ha confermato quanto statuito dai giudici di primo grado, i quali hanno accertato che:

- _____ la qualificazione di un bene come “imballaggio” va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti. A tale fine deve essere valutata la destinazione intrinseca del bene stesso a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo o dagli usi secondari verificabili in concreto. La funzione del bene va quindi verificata *ex ante*, al momento della sua produzione e non con un giudizio *ex post*;
- _____ un prodotto è qualificato dalla legge come imballaggio avuto riguardo alla sua funzione di contenimento ovvero protezione ovvero presentazione di merci, in modo da consentire la manipolazione e la consegna delle merci dal produttore all’utente, dall’utente al consumatore, indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli imballaggi.

CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N. 19312/2018

L’ordinanza della Suprema Corte chiude il contenzioso instaurato dal CONAI nei confronti del Polieco al fine di non pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi posti dalla legge in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi.

La decisione della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dal Polieco, assume particolare rilievo in quanto costituisce il primo precedente della giurisprudenza di legittimità che conferma l’interpretazione della nozione di imballaggio da sempre sostenuta dal CONAI in questi anni e riconosce la natura di imballaggio di numerosi beni che la controparte ha preteso di attrarre nella propria sfera di gestione opponendosi nei diversi gradi di giudizio.

Il Giudice di legittimità ha ribadito l’esattezza dell’interpretazione della disciplina di riferimento compiuta dal Tribunale di Roma nella sentenza n. **16818/2007** e dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. **3048/2014** (e in molte altre decisioni: v. le sentenze del Tribunale di Roma n. **10050/2006**, n. **24563/2007**, n. **10555/2008**, n. **2005/2012**, n. **2011/2012**, n. **2015/2012**, n. **2019/2012**, n. **23265/2013**, n. **6732/2014**, n. **11074/2014**,


n. **19252/2016**, nonché quelle della Corte di appello di Roma n. **1265/2015** e n. **3511/2017**) in merito al fatto che:


- _____ il criterio di qualificazione di un prodotto come imballaggio va individuato nella sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci, siano esse materie prime o prodotti finiti;
- _____ le funzioni di imballaggio indicate nelle definizioni normative non vanno intese come cumulative;
- _____ la nozione di imballaggio non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci dal produttore al consumatore, ma anche a quello adibito a consentire la consegna dal produttore all'utilizzatore;
- _____ possono essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo;
- _____ la valutazione dell'idoneità del bene a svolgere una o più delle suddette funzioni va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto;
- _____ anche i contenitori utilizzati nell'industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell'impresa sono da considerarsi imballaggi;
- _____ sono da considerarsi imballaggi, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l'imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe.

I principi interpretativi sanciti dai giudici di legittimità trovano applicazione non soltanto con riguardo alla definizione di imballaggio riportata nell'art. 35 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - al quale espressamente si riferiscono in quanto, ancorché abrogato, applicabile alla fattispecie di causa esaminata dalla Cassazione - ma anche con riferimento a quella attualmente prevista nell'art. 218 del d. lgs 3 aprile 2006, n. 152.

L'identificazione del concetto di imballaggio da parte dei giudici di legittimità si fonda infatti sui profili generali della corrispondente nozione comunitaria contenuti nell'originario art. 3, par. 1, commi 1 e 2, della direttiva n. 94/62/Ce, correttamente recepiti nell'ordinamento italiano e non modificati dai criteri interpretativi successivamente introdotti dall'art. 1, par. 1, della direttiva 2004/12/CE. Anche la recente direttiva 2018/852/Ue lascia inalterata sul punto la definizione di imballaggio.

L'interpretazione della Corte di Cassazione, quindi, non può essere vincolata alla normativa vigente al tempo dei fatti esaminati, ma trova applicazione come norma generale ed astratta, in quanto principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità.





In linea con l'ormai consolidata giurisprudenza alla quale si è fatto sopra riferimento, sono intervenute le sentenze del **Tribunale di Roma n. 22952 del 29 novembre 2018 e n. 16149 del 7 agosto 2019**, che si sono pronunciate specificamente sulla natura del film in polietilene adesivo e protettivo con riferimento alla disciplina sia comunitaria sia nazionale.

Il Tribunale di Roma ha statuito che il film in polietilene adesivo e protettivo e da considerarsi a tutti gli effetti un imballaggio tenuto conto della sua funzione di contenimento/protezione delle merci, identificabile indipendentemente dal fatto che sia impiegato all'interno di un ciclo produttivo e che accompagni i prodotti in ogni fase di commercializzazione.

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SENTENZE N. 474/2019 E 4421/2019

ha respinto l'impugnazione proposta da CONAI avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8131/2014, confermando l'accertamento di primo grado che escludeva dal novero degli imballaggi una specifica categoria di beni costituita da bins di grandi capacità (superiori ai 100 litri) in quanto contenitori "intrinsecamente durevoli" e "utilizzati dal produttore nell'ambito della sua attività produttiva".

La sentenza della Corte d'appello n. 474/2019 riguarda esclusivamente l'accertamento della natura di imballaggi dei bins di grandi dimensioni e il suo impianto motivazionale non consente in alcun modo di estenderne gli effetti a categorie di beni diversi.

Tale sentenza ha riconosciuto che l'ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 "ha fornito (...) una corretta interpretazione delle norme che definiscono gli imballaggi, affermando il principio dell'autonomia delle definizioni di imballaggio per la vendita (imballaggio primario), di imballaggio multiplo (imballaggio secondario) e di imballaggio per il trasporto (imballaggio terziario), e concludendo che le caratteristiche previste per ciascuna di dette categorie sono da sole sufficienti a definire il prodotto come imballaggio".

Nell'interpretare l'ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 la sentenza d'appello n. 474/2019 ha considerato che "il problema dell'inserimento del bene in polietilene nel ciclo produttivo aziendale dell'utilizzatore" non è stato affrontato dalla Corte Suprema.

La motivazione della stessa sentenza, al fine di giustificare l'esclusione della natura di imballaggio dei grandi contenitori "utilizzati dal produttore nell'ambito della sua attività produttiva", ha operato una interpolazione scorretta dei concetti legali di imballaggio e di imballaggio riutilizzabile, in contrasto con la stessa ordinanza della Cassazione n. 19312/2018 alla quale la Corte d'appello afferma invece di volersi richiamare per quanto concerne l'individuazione della nozione di imballaggio.

Su tali profili il CONAI ha impugnato la decisione tenuto conto anche dei precedenti giurisprudenziali della stessa Corte d'appello di Roma che ha già espressamente riconosciuto in astratto la natura di imballaggio dei bins, come degli altri beni "utilizzati all'interno del ciclo produttivo", in linea con l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente (v. tra le tante Tribunale di Roma n. 10050/2006; Tribunale di Roma n. 10555/2008; Tribunale di Roma n. 21623/2008; Tribunale di Roma n. 23265/2013; Tribunale di Roma n. 10173/2016; Tribunale di Roma n. 19252/2016).

In merito alla sentenza n. 4421/2019, quest'ultima ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2005/2012 e in riforma di quest'ultima ha statuito che i contenitori non hanno natura di imballaggi. La motivazione della decisione replica, in sostanza, gli argomenti della sentenza n. 474/2019, che viene infatti espressamente richiamata.

CONAI ha impugnato anche tale sentenza ricorrendo in Cassazione.


TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA N. 19252/2016

è nuovamente intervenuta sulla nozione di imballaggio confermando l'indirizzo interpretativo seguito in molti precedenti dello stesso Tribunale secondo cui la qualificazione di un bene come imballaggio va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico, attraverso una valutazione ex ante della funzione astratta e tipica per cui i beni vengono progettati e non già della funzione concreta per la quale vengono caso per caso utilizzati. Il Tribunale ritiene che questa interpretazione trovi conferma anche negli esempi illustrativi dell'Allegato 1 alla Direttiva 94/62/CE, inseriti con la Direttiva 2013/2/CE, quali i vasi da fiori e le grucce, la cui qualificazione come imballaggio dipende dalla funzione tipica e fisiologica per la quale i beni sono stati ideati.




Pertanto, poiché i contenitori, le casse e i pallet sono normalmente concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto dei beni destinati alla vendita, essi vanno qualificati come imballaggio, a prescindere da quale sia il concreto impiego che ne faccia l'avente causa dal produttore.

TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA N. 11074/2014

ha confermato la natura di imballaggio dei mandrini (i tubi sui quali sono avvolti materiali flessibili: film plastico, carta, etc.), ribadendo che l'obbligo ex lege dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio previsto sia dal Decreto Ronchi, sia dal d.lgs. n. 152/2006 "prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come primario (...) o secondario (...) ovvero terziario (...) in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che è deputato a svolgere, e in ogni caso destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico". La sentenza conferma inoltre che "un prodotto è qualificato come imballaggio con riguardo alla sua funzione, che è quella di contenimento, di protezione o di manipolazione delle merci per consentire la consegna e la presentazione dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente quindi



dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli stessi imballaggi, con la conseguenza che la merce imballata può essere indifferentemente materia prima, semilavorato o prodotto finito”. La sentenza precisa infine che “la direttiva n. 2004/12/CE ha lasciato inalterata la nozione di imballaggio contenuta nell’art. 3, comma 2, della direttiva 94/62/CE, concludendo, anche alla luce della direttiva 2013/2/UE, che “le anime delle bobine sono assoggettate al Contributo Ambientale CONAI”.



10.0

Controlli, sanzioni e autodenuncia

10.1 Controlli

L'attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.

In base al proprio Regolamento (art. 11), CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. Possono altresì essere disposti, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e (o) ispezioni – presso l'impresa consorziata della durata massima di quindici giorni.

10.2 Sanzioni

10.2.1 Sanzioni per mancata adesione

L'articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall'art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”.

A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che [...] non aderiscono ai consorzi [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”.

All'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).

Vedi

Testo integrale articolo 261.



Come previsto dall'art. 15 del Regolamento CONAI:
"Il Consiglio d'amministrazione determina i casi nei quali il contributo ambientale CONAI possa essere in via eccezionale prelevato, dichiarato e (o) versato al CONAI direttamente dal cessionario anziché dal cedente che effettua la prima cessione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c), dello statuto oppure dal cessionario o dal cedente con riferimento alle cessioni che precedono la prima, stabilendo altresì le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa."

Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

10.2.2 Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 13 del Regolamento)

L'art. 13, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a** omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b** omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c** omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d** infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e** utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

A titolo di esempio il Consorziato che dichiara a CONAI e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

Ai sensi dell'art.13, comma 3, la sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- _____ 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- _____ 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:

- _____ ai sensi dell'art. 11, comma 4, non vi sia stata contestazione o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
- _____ in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 Euro (art. 13, comma 6). Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI. Infine, ai sensi dell'art.13, comma 4, le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) o b).

10.3 Autodenuncia

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “**autodenuncia**” (art. 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia.

Vedi

Sito www.conai.org, Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Modello di autodenuncia e relative istruzioni.

PROCEDURA AGEVOLATA DI REGOLARIZZAZIONE

CONAI ha introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una **procedura agevolata di regolarizzazione** per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili. Tale procedura prevede in particolare:

- _____ che l'accertamento **sia limitato agli ultimi 5 anni** (anziché 10) **precedenti alla data di invio dell'autodenuncia**, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile;
- _____ la possibilità di **rateizzare** le somme dovute al CONAI (per contributo e interessi di mora) **fino a 36 mesi**.

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo ambientale CONAI dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti **condizioni** e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- _____ **invio entro il termine** di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- _____ **regolare pagamento** delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.

The background of the page is white, decorated with several large, stylized floral or starburst patterns. These patterns are composed of numerous thin, red lines radiating from a central point, creating a delicate, lace-like appearance. The patterns are scattered across the page, with some being larger and more prominent than others.

PARTE SECONDA

**Schemi esemplificativi
e altre informazioni utili**

Terminologia 91

Schemi esemplificativi 95

A. Consorzi di Filiera - Informazioni per l'adesione 95

B. Contributo Ambientale CONAI 2010 - 2020 98

C. Classi di dichiarazione - Periodicità 100

D. Classi di dichiarazione - Esempi di variazione 101

E. Quantità e valori in soglia di esenzione
dalla dichiarazione del contributo (2010 - 2020) 102

F. Liste degli imballaggi in plastica
nelle fasce contributive 109

Schede tecniche per materiale - Criteri di calcolo 117

Acciaio 119

Alluminio 124

Carta 127

Legno 130

Plastica 131

Informativa sulla privacy 132

Calendario 2020 - Adempimenti CONAI 136

Terminologia

AUTOCONSUMO

Viene definita “autoconsumo” l’operazione attraverso la quale un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.

AUTOPRODUTTORE

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

AZIENDA ESPORTATRICE NETTA

Azienda che, in un determinato periodo, ha effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

CONSORZI DI FILIERA

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:

RICREA – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio;

CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio;

COMIECO – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica;

RILEGNO – Consorzio Nazionale per la raccolta,

il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica;

COREVE – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell’art. 221, comma 3, del medesimo Decreto: “a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; [...] c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema [...]”.

CONSUMATORE

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

DETENTORE DI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06, il detentore di rifiuti è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,



nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.

IMBALLAGGI PIENI – VUOTI

Ferma restando la definizione di imballaggio prevista dalla vigente normativa, in questa Guida e nei moduli per le dichiarazioni col termine “imballaggi pieni” ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce alle lattine e agli altri eventuali imballaggi secondari e terziari della confezione. Per “imballaggi vuoti”, invece, si intendono quelli senza merce.

IMBALLAGGIO PRIMARIO

(O PER LA VENDITA)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

IMBALLAGGIO SECONDARIO (O MULTIPLO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”. In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta

nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

IMBALLAGGIO TERZIARIO

(O PER IL TRASPORTO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera d) – l’imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

IMBALLAGGIO COMPOSITO

(POLIACCOPPIATO)

Ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale CONAI, per imballaggio composito (poliaccoppiato) si intende l’imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali (poliaccoppiati) non separabili manualmente. Ad esempio sono imballaggi poliaccoppiati i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, etc..

Si precisa che per lo stesso imballaggio non possono essere previsti differenti trattamenti contributivi a seconda che diventi composito prima o dopo la “prima cessione” con la conseguenza che, anche in caso di importazione di imballaggio pieno, il Contributo Ambientale, se dichiarato in procedura ordinaria, è sempre dovuto in funzione del materiale di ciascuna componente dell’imballaggio.

IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE

Ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, per imballaggio multimateriale si intende l'imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), etc..

PRIMA CESSIONE

Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato alla "prima cessione". Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore, o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorato a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.

PRIMO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

Il primo utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della prima cessione, ossia del primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

PRODUTTORI DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i

trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

L'art. 225 del D.Lgs. 152/06 pone a carico di CONAI l'obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

a prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio".

RACCOLTA

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/06 con il termine "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento".

RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DA IMBALLAGGIO

Secondo quanto disposto dall'art. 218 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06, le operazioni che



utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta dello stesso Decreto.

RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Secondo quanto disposto dall'art. 218, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

RICICLAGGIO DI IMBALLAGGI

È il ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia (art. 218, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06).

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO

Costituisce rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, ossia "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", esclusi i residui della produzione (art. 218, comma 1, lettera f) e art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06).

RIUTILIZZO DI IMBALLAGGI

Il riutilizzo dell'imballaggio, definito dall'art. 218, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/06, si ha quando l'imballaggio, che per sua struttura può essere utilizzato più volte, viene riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per

il quale è stato concepito. In questo caso non si ha produzione di rifiuti di imballaggio, in quanto nel detentore manca la volontà di "disfarsi" dell'imballaggio.

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI SUCCESSIVO AL PRIMO

L'utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la prima cessione, ossia dopo il primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.

Schemi esemplificativi

A. Consorzi di Filiera – Informazioni per l'adesione

RICREA

SOGGETTI*

Ordinari Produttori e importatori di materiale di acciaio per la fabbricazione di imballaggi; trasformatori di imballaggi e/o semilavorati; trasformatori di accessori per imballaggio; importatori di imballaggi vuoti e/o di accessori per imballaggio; trasformatori di imballaggi e/o semilavorati in materiale composito a prevalenza acciaio.

Volontari Autoproduttori che acquistano o importano materie prime di imballaggio per produrre imballaggi in acciaio destinati a contenere le merci da essi stessi prodotte.

Recuperatori e Riciclatori nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 152/2006 ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o).

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

La quota di partecipazione si compone di una parte fissa e una parte variabile, determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento consortile disponibile sul sito internet Ricrea.

CONTATTI

info@consorzioricrea.org

tel. 02.3980081

www.consorzioricrea.org

CIAL

SOGGETTI*

Obbligati

Produttori e importatori di alluminio per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio.

Trasformatori e utilizzatori di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio qualora il materiale prevalente sia costituito dall'alluminio.

Volontari

Utilizzatori di imballaggi in alluminio, compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento.

Possono inoltre partecipare al Consorzio recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio in alluminio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

Per produttori, trasformatori e utilizzatori la quota di partecipazione è la quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di materiale o di imballaggio immessa al consumo sul territorio nazionale dichiarata l'anno precedente.

Per recuperatori la quota di partecipazione è la quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale recuperati e conferiti al Consorzio l'anno precedente.

Per riciclatori la quota di partecipazione è la quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale e riciclati l'anno precedente.

CONTATTI

consorzio@cial.it

tel. 02.540291

www.cial.it

COMIECO

SOGGETTI*

Obbligati

- fornitori di materiali di imballaggio a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio;
- fabbricanti e trasformatori di imballaggi a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende gli importatori di imballaggi vuoti;
- fabbricanti e importatori di imballaggi vuoti a prevalenza carta.

Volontari

- commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa ("Utilizzatori");
- piattaforme di lavorazione macero (recuperatori), impianti di termovalorizzazione, impianti di compostaggio.

Simpatizzanti Enti ed associazioni, aziende italiane ed estere diverse dai precedenti, che perseguono scopi compatibili con il Consorzio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

La quota di partecipazione al Fondo Consortile è calcolata annualmente sulla quantità di materiale di imballaggio, di imballaggi o di semilavorati in fibra di cellulosa immessa sul mercato nazionale (o recuperata) da ciascun Consorziato nell'anno solare precedente e parametrata alla produzione totale di ciascuna categoria immessa sul mercato nazionale (o recuperata) e al numero dei Consorziati appartenenti alla medesima categoria.

CONTATTI

desimone@comieco.org
tel. 02.55024238
www.comieco.org

RILEGNO

SOGGETTI*

Obbligati Fornitori e importatori di materiali per imballaggi di legno, fabbricanti e/o importatori di imballaggi per alimenti, di imballaggi industriali e di pallet, riparatori di pallet.

Volontari Recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

La quota di partecipazione al fondo consortile si determina in percentuale sul volume d'affari prodotto dalla vendita di imballaggi di legno e/o di materiali per imballaggi di legno destinati al mercato nazionale dell'anno precedente l'iscrizione.

CONTATTI

info@rilegno.org
tel. 0547.672946
www.rilegno.org

COREPLA

SOGGETTI*

Obbligati Produttori e importatori di materie prime polimeriche per la fabbricazione di imballaggi in plastica; fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati in plastica o a prevalenza plastica; importatori di imballaggi vuoti in plastica o a prevalenza plastica.

Volontari Utilizzatori che fabbricano o importano imballaggi in plastica e li riempiono (autoproduttori); utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica; riciclatori e recuperatori di rifiuti di imballaggi in plastica. Possono inoltre aderire al Consorzio produttori e importatori di materiali di imballaggio compositi a prevalenza diversa da plastica.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

Il contributo di partecipazione si calcola moltiplicando un importo fisso per:

- le tonnellate di materie plastiche destinate alla produzione di imballaggi o le tonnellate di imballaggi in plastica (e/o relativi semilavorati) venduti sul mercato nazionale (*per i produttori e gli importatori sia di materia prima per imballaggio sia di imballaggi e relativi semilavorati*);
- le tonnellate di imballaggi in plastica autoprodotti inclusi gli imballaggi importati vuoti ed utilizzati direttamente e/o di imballaggi in plastica pieni importati (*per gli utilizzatori*);
- le tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica, prodotti sul territorio nazionale, riciclati o altrimenti recuperati (*per le aziende che riciclano o recuperano rifiuti d'imballaggio in plastica*).

CONTATTI

consorziati@corepla.it
tel. 02.76054230/280
www.corepla.it

COREVE

SOGGETTI*

Obbligati Aderiscono al Consorzio

- a. Fabbricanti e Trasformatori di imballaggi in vetro, nonché importatori di imballaggi in vetro vuoti;
- b. Fornitori di materiale di imballaggio in vetro (inclusi gli importatori di materie prime di imballaggio).

Volontari Su base volontaria possono aderire i recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati.

CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

- per i soggetti delle categorie a. e b., le quote di partecipazione sono calcolate tenendo conto delle quantità (tonnellate) di imballaggi in vetro o materiali di imballaggi in vetro assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI (CAC) immessi sul territorio nazionale nell'anno precedente;
- per i recuperatori/riciclatori, le quote di partecipazione sono calcolate tenendo conto delle quantità (tonnellate) di Materia Prima Seconda (MPS) da rifiuti di imballaggio in vetro risultanti da raccolta nazionale recuperati nell'anno precedente.

CONTATTI

coreve@coreve.it
tel. 02.48012961
www.coreve.it

*. Produttori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06.
Utilizzatori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06.

B. Contributo Ambientale CONAI 2010-2020

PROCEDURA ORDINARIA

PERIODO	ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA	LEGNO	PLASTICA	VETRO
2010	15,49/31,00 ¹	25,82/52,00 ²	22,00	8,00	195,00/160,00 ³	15,82
2011	31,00	52,00	22,00	8,00	160,00/140,00 ⁴	17,82
2012	31,00/26,00 ⁵	45,00	14,00/10,00 ⁶	8,00	120,00/110,00 ⁷	17,82
2013	26,00	45,00	10,00/6,00/4,00 ⁸	8,00	110,00	17,82
2014	26,00	45,00	4,00	8,00	140,00	17,82
2015	26,00/21,00/ 13,00 ⁹	45,00	4,00	8,00/7,00 ¹⁰	188,00	20,80
2016	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00	17,30
2017	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00	17,30/ 16,30 ¹¹
2018	8,00	45,00/35,00 ¹²	10,00	7,00	Fascia A: 179,00 Fascia B: 208,00 Fascia C: 228,00	13,30
2019	3,00	15,00	20,00 ¹³ 40,00 ¹⁴	7,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 263,00 Fascia C: 369,00	24,00/ 27,00 ¹⁵
2020	3,00	15,00	35,00/ 55,00 ¹⁶ 55,00/ 75,00 ¹⁷	9,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 436,00 Fascia C: 546,00	27,00/ 31,00 ¹⁸

- Il Contributo acciaio è passato da 15,49 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2010.
- Il Contributo alluminio è passato da 25,82 €/t a 52,00 €/t dal 1° maggio 2010.
- Il Contributo plastica è passato da 195,00 €/t a 160,00 €/t dal 1° luglio 2010.
- Il Contributo plastica è passato da 160,00 €/t a 140,00 €/t dal 1° luglio 2011.
- Il Contributo acciaio è passato da 31,00 €/t a 26,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
- Il Contributo carta è passato da 14,00 €/t a 10,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
- Il Contributo plastica è passato da 120,00 €/t a 110,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
- Il Contributo carta è passato da 10,00 €/t a 6,00 €/t dal 1° aprile 2013 e a 4,00 €/t dal 1° ottobre 2013.
- Il Contributo acciaio è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.
- Il Contributo legno è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.

- Il Contributo vetro è passato da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.
- Il Contributo alluminio è passato da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.
- Altri imballaggi in carta.
- Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi.
- Il Contributo vetro è passato da 24,00 €/t a 27,00 €/t dal 1° luglio 2019.
- Il Contributo Ambientale per altri imballaggi in carta passerà da 35,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° giugno 2020.
- Il Contributo Ambientale per imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi passerà da 55,00 €/t a 75,00 €/t dal 1° giugno 2020.
- Il Contributo vetro passerà da 27,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° luglio 2020.

In evidenza le variazioni intervenute.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONI DI IMBALLAGGI PIENI

PERIODO	% SUL VALORE IMPORTAZIONI (PRODOTTI ALIMENTARI)	% SUL VALORE IMPORTAZIONI (PRODOTTI NON ALIMENTARI)	PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI (€/t) (PESO LORDO - PESO NETTO MERCI)
2010	0,14%	0,07%	63,00
2011	0,14%/0,13% ¹	0,07%	53,00/48,00 ²
2012	0,10%/0,07% ³	0,05%/0,04% ⁴	40,00/32,00 ⁵
2013	0,07%	0,04%/0,03% ⁶	32,00/31,00 ⁷
2014	0,08%	0,04%	37,00
2015	0,12%	0,06%	49,00/48,00 ⁸
2016	0,13%	0,06%	49,00
2017	0,13%	0,06%	49,00
2018	0,13%	0,06%	52,00
2019	0,16%	0,08%	64,00
2020	0,17%	0,09%	85,00

1. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,14% a 0,13% dal 1° luglio 2011.
2. Il Contributo forfetario sulla **tara** delle merci importate è passato da 53,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° luglio 2011.
3. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,10% a 0,07% dal 1° ottobre 2012.
4. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti non alimentari** è passata da 0,05% a 0,04% dal 1° ottobre 2012.
5. Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 40,00 €/t a 32,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
6. L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti non alimentari** è passata da 0,04% a 0,03% dal 1° ottobre 2013.
7. Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 32,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2013.
8. Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.

In evidenza le variazioni intervenute.



È possibile consultare lo schema completo dei valori di Contributo per materiale dal 1998 ad oggi sul sito www.conai.org nella sezione Imprese/Contributo ambientale.

C. Classi di dichiarazione – Periodicità



PERIODICITÀ

• Dalle dichiarazioni di competenza dell'anno 2020 sono variate le soglie "esente" (da 50,00 a 100,00 Euro per la procedura ordinaria e da 100,00 a 200,00 Euro per la procedura semplificata) e "annuale" (da 1.000,00 a 2.000,00 Euro). Per le sole procedure ordinarie, è stata inoltre introdotta una soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato Contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI.

• Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

• La periodicità non si cambia in corso d'anno.

• La classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.

• Solo per il modulo 6.10 il Consorzio deve prendere a riferimento i valori derivanti dalle sole importazioni, al lordo quindi delle esportazioni.

• Nello schema riguardante la "Procedura semplificata", per Contributo Ambientale complessivo si intende la somma dei Contributi indicati alle lettere A, B e C del modulo 6.2.

• Per i casi particolari, si fa rinvio alle specifiche condizioni del capitolo 8.

1. La nuova procedura semplificata, basata su un contributo forfetario per fasce di fatturato, ha una periodicità solo annuale.

Vedi Paragrafo 5.1.3.

PROCEDURA ORDINARIA (MODULO 6.1; 6.2; 6.10)

A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 100,00 Euro.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 2.000,00 Euro.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

PROCEDURA SEMPLIFICATA (MODULO 6.2)¹

A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 200,00 Euro.

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 2.000,00 Euro.

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 31.000,00 Euro.

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre 31.000,00 Euro.

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

D. Classi di dichiarazione – Esempi di variazione

ESEMPI DI VARIAZIONE

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi di variazione della classe di dichiarazione (e le procedure connesse). Negli esempi si suppone che l'azienda debba modificare la propria classe di dichiarazione in base agli effettivi cambiamenti degli importi di Contributo Ambientale dell'anno precedente.

A partire dalle dichiarazioni del Contributo Ambientale per l'anno 2020, la soglia di esenzione è elevata a 100,00 Euro per materiale (da 50,00 Euro) e la classe di dichiarazione annuale a 2.000,00 Euro per materiale (da 1.000,00 Euro).

A. DA FASCIA DI ESENZIONE A CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE (PER IL 2019 E PER IL 2020)

L'impresa che per l'anno 2019 rientra nella fascia di esenzione per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 50,00 Euro di Contributo per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2020 invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2019, con l'importo di Contributo dovuto;
- entro il 20 gennaio 2021 dovrà presentare la dichiarazione annuale in riferimento al 2020 se ha superato la nuova soglia di 100,00 Euro.

B. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE A FASCIA DI ESENZIONE (PER IL 2019 E PER IL 2020)

L'impresa che per l'anno 2019 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica un Contributo Ambientale dovuto fino a 50,00 Euro per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2020 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2019, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (fino a 50,00 Euro per quel materiale), per i quali comunque CONAI non emetterà fattura;
- a gennaio 2021 non dovrà presentare la dichiarazione per il 2020 se non ha superato la nuova soglia di 100,00 Euro.

C. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE (PER IL 2019) A CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE O TRIMESTRALE (PER IL 2020)

L'impresa che per l'anno 2019 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 1.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2020 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2019, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (superiori a 1.000,00 Euro per quel materiale);
- se l'impresa non ha superato la soglia di 2.000,00 Euro di Contributo dovuto per quel materiale, entro il 20 gennaio del 2021 presenterà la dichiarazione annuale in riferimento al 2020.
- se l'impresa ha superato la soglia di 2.000,00 Euro di Contributo dovuto per quel materiale, nel corso del 2020 effettua le dichiarazioni con cadenza trimestrale.

D. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE (PER IL 2019) A CLASSE DI DICHIARAZIONE MENSILE (PER IL 2020)

L'impresa che per l'anno 2019 rientra nella classe di dichiarazione trimestrale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 31.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2020 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione trimestrale per l'ultimo trimestre del 2019, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti;
- nel corso del 2020 effettua le dichiarazioni con cadenza mensile.

E. Quantità e valori in soglia di esenzione dalla dichiarazione del contributo (2010-2020)

Nelle tabelle sottostanti sono illustrate le quantità (per i sei materiali in **procedura ordinaria**) e i valori (importi di acquisto/peso dei soli imballaggi delle merci per le **procedure semplificate**) che rientrano nella soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo per gli anni 2010-2020.

Si riportano in ciascuna tabella i valori di Contributo Ambientale CONAI e le aliquote / contributo forfetario (per le procedure semplificate) in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto in caso di variazione di Contributo nel corso dello stesso anno, il calcolo deve tener conto anche delle variazioni infrannuali.

È inserita un'esplicita nota in corrispondenza dei materiali che hanno subito variazione di Contributo e delle procedure semplificate per import che hanno subito variazione di aliquote/Contributo forfetario.

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI		2010
			VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)		
<i>Acciaio</i> ¹	15,49	26,00		1,679	
<i>Alluminio</i> ²	25,82	26,00		1,007	
<i>Carta</i>	22,00	26,00		1,182	
<i>Legno</i>	8,00	26,00		3,250	
<i>Plastica</i> ³	195,00	26,00		0,133	
<i>Vetro</i>	15,82	26,00		1,643	
PROCEDURA	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMPORTATE IMBALLATE (€)	
<i>Import Semplificata a valore (alimentare)</i>	0,14%	52,00		37.143	
<i>Import Semplificata a valore (non alimentare)</i>	0,07~%	52,00		74.286	
<i>Import Semplificata per tara</i>	63,00 €/t	52,00	0,825		

1. Il Contributo acciaio è passato da 15,49 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2010.

2. Il Contributo alluminio è passato da 25,82 €/t a 52,00 €/t dal 1° maggio 2010.

3. Il Contributo plastica è passato da 195,00 €/t a 160,00 €/t dal 1° luglio 2010.

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	2011
Acciaio	31,00	26,00	0,839	
Alluminio	52,00	26,00	0,500	
Carta	22,00	26,00	1,182	
Legno	8,00	26,00	3,250	
Plastica ¹	160,00	26,00	0,163	
Vetro	17,82	26,00	1,459	
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) ²	0,14%	52,00		37.143
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,07~%	52,00		74.286
Import Semplificata per tara ³	53,00 €/t	52,00	0,981	

1. Il Contributo plastica è passato da 160,00 €/t a 140,00 €/t dal 1° luglio 2011.
2. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,14 % a 0,13 % dal 1° luglio 2011.
3. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 53,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° luglio 2011.

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	2012
Acciaio ¹	31,00	26,00	0,839	
Alluminio	45,00	26,00	0,578	
Carta ²	14,00	26,00	1,857	
Legno	8,00	26,00	3,250	
Plastica ³	120,00	26,00	0,217	
Vetro	17,82	26,00	1,459	
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) ⁴	0,10%	52,00		52.000
Import Semplificata a valore (non alimentare) ⁵	0,05~%	52,00		104.000
Import Semplificata per tara ⁶	40,00 €/t	52,00	1,300	

1. Il Contributo acciaio è passato da 31,00 €/t a 26,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
2. Il Contributo carta è passato da 14,00 €/t a 10,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
3. Il Contributo plastica è passato da 120,00 €/t a 110,00 €/t dal 1° ottobre 2012.
4. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,10 % a 0,07 % dal 1° ottobre 2012.
5. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,05 % a 0,04 % dal 1° ottobre 2012.
6. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 40,00 €/t a 32,00 €/t dal 1° ottobre 2012.



MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	2013
Acciaio	26,00	26,00	1,000	
Alluminio	45,00	26,00	0,578	
Carta ¹	10,00	26,00	2,600	
Legno	8,00	26,00	3,250	
Plastica	110,00	26,00	0,236	
Vetro	17,82	26,00	1,459	
PROCEDURA	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,07%	52,00		74.286
Import Semplificata a valore (non alimentare) ²	0,04~%	52,00		130.000
Import Semplificata per tara ³	32,00 €/t	52,00	1,625	

1. Il Contributo carta è passato da 10,00 €/t a 6,00 €/t dal 1° aprile 2013 e a 4,00 €/t dal 1° ottobre 2013.
2. L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,04 % a 0,03 % dal 1° ottobre 2013.
3. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 32,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2013.

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	2014
Acciaio	26,00	26,00	1,000	
Alluminio	45,00	26,00	0,578	
Carta	4,00	26,00	6,500	
Legno	8,00	26,00	3,250	
Plastica	140,00	26,00	0,186	
Vetro	17,82	26,00	1,459	
PROCEDURA	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,08%	52,00		65.000
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,04~%	52,00		130.000
Import Semplificata per tara	37,00 €/t	52,00	1,405	

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	2015
Acciaio ¹	26,00	26,00	1,000	
Alluminio	45,00	26,00	0,578	
Carta	4,00	26,00	6,500	
Legno ²	8,00	26,00	3,250	
Plastica	188,00	26,00	0,138	
Vetro	20,80	26,00	1,250	
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,12%	52,00		43.333
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06~%	52,00		86.667
Import Semplificata per tara ³	49,00 €/t	52,00	1,061	

1. Il Contributo acciaio è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.

2. Il Contributo legno è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.

3. Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	2016
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro	17,30	50,00	2,890	
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06~%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	



2017				
<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)</u>	
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro ¹	17,30	50,00	2,890	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06~%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	

1. Il Contributo vetro è passato da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.

2018				
<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)</u>	
Acciaio	8,00	50,00	6,250	
Alluminio ¹	45,00	50,00	1,111	
Carta	10,00	50,00	5,000	
Legno	7,00	50,00	7,143	
	<i>Fascia A</i>	179,00	50,00	0,279
Plastica	<i>Fascia B</i>	208,00	50,00	0,240
	<i>Fascia C</i>	228,00	50,00	0,219
Vetro	13,30	50,00	3,759	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06~%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	52,00 €/t	100,00	1,923	

1. Il Contributo alluminio è passato da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.

2019

MATERIALE	CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)	
Acciaio	3,00	50,00	16,666	
Alluminio	15,00	50,00	3,333	
Imballaggi poliac- coppiati a preva- lenza carta idonei al contenimento di liquidi	40,00	50,00	1,250	
Carta	Altri imballaggi in carta	20,00	50,00	2,500
Legno	7,00	50,00	7,143	
	Fascia A	150,00	50,00	0,333
	Fascia B1	208,00	50,00	0,240
Plastica	Fascia B2	263,00	50,00	0,190
	Fascia C	369,00	50,00	0,136
Vetro ¹	24,00	50,00	2,083	

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT	ALIQUOTA DA APPLICARE	SOGLIA DI ESENZIONE (€)	PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)	VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,16%	100,00		62.500
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,08%	100,00		125.000
Import Semplificata per tara	64,00 €/t	100,00	1,562	

1. Il Contributo vetro è passato da 24,00 €/t a 27,00 €/t dal 1° luglio 2019.

2020

<u>MATERIALE</u>	<u>CONTRIBUTO AMBIENTALE (€/t)</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEGLI IMBALLAGGI VUOTI E/O PIENI IMPORTATI (t)</u>	
Acciaio	3,00	100,00	33,333 ¹	
Alluminio	15,00	100,00	6,667	
Carta	Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi ²	55,00	100,00	1,818
	Altri imballaggi in carta ³	35,00	100,00	2,857
Legno	9,00	100,00	11,111 ¹	
Plastica	Fascia A	150,00	100,00	0,667
	Fascia B1	208,00	100,00	0,481
	Fascia B2	436,00	100,00	0,229
	Fascia C	546,00	100,00	0,183
Vetro ⁴	27,00	100,00	3,704	
<u>PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMPORT</u>	<u>ALIQUOTA DA APPLICARE</u>	<u>SOGLIA DI ESENZIONE (€)</u>	<u>PESO DEI SOLI IMBALLAGGI DELLE MERCI IMPORTATE (t)</u>	<u>VALORE DELLE MERCI IMBALLATE IMPORTATE (€)</u>
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,17%	200,00		117.647
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,09%	200,00		222.222
Import Semplificata per tara	85,00 €/t	200,00	2,353	

1. La dichiarazione per l'anno 2020 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso i moduli 6.1 acciaio e 6.1 legno devono essere compilati indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 100,00 Euro.

2. Il Contributo per **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi** passerà da 55,00 €/t a 75,00 €/t dal 1° giugno 2020.

3. Il Contributo per **altri imballaggi in carta** passerà da 35,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° giugno 2020.

4. Il Contributo **vetro** passerà da 27,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° luglio 2020.

F. Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive **N1**

TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

Borse in plastica biodegradabili e compostabili

Borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002 (Art. 218, comma 1, lett. dd-septies, del D.Lgs. 152/2016).

Borse in plastica riutilizzabili ai sensi dell'art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006

"...omissis...

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

_____ **1.** con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

_____ **2.** con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

_____ **1.** con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

_____ **2.** con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

"...omissis...".

Cariche minerali

Qualsiasi tipo di carica minerale (es. carbonato di calcio, talco, biossido di titanio, fibra di vetro, etc.) aggiunta in massa alla plastica dell'imballaggio, anche se utilizzata come componente di vernici, pigmenti, coloranti ed inchiostri.

N1

In vigore dall'1.1.2020 ed aggiornate al 26.11.2019 (integrate il 3.2.2020 con alcune precisazioni).
Sul sito www.conai.org sono presenti le liste con esempi di immagini illustrative delle tipologie di imballaggi.

Film per pallettizzazione

Qualsiasi tipologia di film (estensibile, termoretraibile, protettivo, etc.) impiegato per il confezionamento di merci (dalle materie prime, ai prodotti finiti, compresi macchinari e parti di macchinari), con la funzione di contenimento/protezione delle stesse ovvero per consentirne la manipolazione, il trasporto e la consegna nell'ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del "pallet".

Film termoretraibile per fardellaggio

Il film usato tal quale con un mero trattamento termico che lo restringe intorno a più unità di vendita. Sono escluse quindi le applicazioni sulla singola unità di vendita o che necessitano di termosaldature o ulteriori trattamenti (es. etichette, sleeves, sacchettame e altre tipologie di imballaggi flessibili, anche se vendute in bobine).

Imballaggi del circuito Commercio & Industria (C&I)

Imballaggi destinati a diventare rifiuti tipicamente presso le aziende produttive e/o distributive. Si tratta prevalentemente di imballaggi secondari e terziari o da trasporto.

Imballaggi destinati al circuito Domestico

Imballaggi destinati a diventare rifiuti tipicamente presso le utenze domestiche. Si tratta prevalentemente di imballaggi primari destinati a confluire nei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Monopolimero

Imballaggio costituito esclusivamente da un singolo polimero. Può essere costituito da più strati diversi accoppiati tra loro, purché ogni strato sia composto dallo stesso polimero degli altri strati (es. imballaggi flessibili realizzati accoppiando strati diversi dello stesso polimero, come il PP).

Multistrato

Imballaggio costituito da polimeri diversi accoppiati tra loro, con o senza interposizione di adesivi a formare una struttura unica costituita da più strati diversi, compresi i polimeri utilizzati per realizzare strati barriera (es. EVOH)

Nero selezionabile

Colorante che permette il riconoscimento dell'imballaggio di colore nero mediante lettori ottici operanti nel vicino infrarosso (NIR), come ad esempio il colorante privo del cosiddetto nero fumo (*carbon black*).

Norma UNI EN 13432:2002

"Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione. Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi."

Opacità

“I contenitori di PET opaco devono impedire la lettura se posti a contatto su un piano orizzontale con un foglio di stampa bianco con caratteri maiuscoli neri, corpo 5 mm (tipo di carattere verdana - lettura a luce riflessa e non per trasparenza)”
(Norma UNI 11038-1).

Poliaccoppiato a prevalenza plastica

Imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali non separabili manualmente, in cui il materiale plastica rappresenta quello prevalente in termini di peso (es. sacchetti in plastica accoppiati con alluminio).

Rotoli, tubi e cilindri per usi industriali

Quelli sui quali è avvolto un materiale flessibile che non necessita di ulteriori fasi di lavorazione (es. film per pallettizzazione), non destinati al consumatore.

Sacchi per usi industriali

Le bobine di film (estrusione in piano o in bolla - tubolare) o i sacchi/sacchetti singoli (a valvola/bocca aperta) per il confezionamento di prodotti che risultino impiegati all'interno del ciclo produttivo delle aziende e quindi non destinati al circuito domestico.

Tipologie principali di polimeri in plastica:

- _____ **HDPE:** Polietilene ad alta densità, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): HDPE 2.
- _____ **PE:** Polietilene, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PE.
- _____ **PET:** Polietilentereftalato, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PET 1.
- _____ **PETG:** Copoliestere di polietilene tereftalato, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PETG.
- _____ **PLA:** Poli(acido lattico) o polilattato, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PLA.
- _____ **PP:** Polipropilene, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PP 5.
- _____ **PS:** Polistirolo o polistirene, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PS 6.
- _____ **PVC:** Cloruro di polivinile, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PVC 3.
- _____ **EPS:** Polistirolo o polistirene espanso sinterizzato.
- _____ **XPS:** Polistirolo o polistirene espanso estruso.




NOTE E PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

———— **Per imballaggio si intende** - in senso più ampio - anche qualsiasi componente di imballaggio (o elemento accessorio integrato nello stesso) autonomamente assoggettato a contributo ambientale CONAI.

———— Per facilitare le operazioni di selezione e riciclo e migliorare la qualità delle materie prime seconde (“end of waste”) ottenute dai processi di riciclo, **si invitano le aziende a minimizzare, laddove possibile, la superficie dell'imballaggio stampata o verniciata.**

———— **Gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza plastica e quelli multistrato** (fatta eccezione delle casistiche indicate nelle liste agevolate) ostacolano il riciclo e pertanto rientrano in Fascia C.



**FASCIA A - IMBALLAGGI CON UNA FILIERA INDUSTRIALE DI SELEZIONE E RICICLO EFFICACE
E CONSOLIDATA, IN PREVALENZA DA CIRCUITO C&I**

Liners, sacchi per uso industriale, cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per pallettizzazione, film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle ed altri cuscini ad aria - in PE monopolimero non espanso e non metallizzato/verniciato con metalli

Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali

Boccioni per distributori d'acqua e relativi tappi

Cassette e Casse/ Cassoni industriali/agricoli, inclusi quelli indicati nella circolare CONAI del 2/7/2012, in materiale NON espanso

Cestelli portabottiglie, inclusi quelli indicati nella circolare CONAI del 2/7/2012

Fusti e Cisternette IBC in HDPE con capacità uguale o superiore a 30 litri

Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC

Interfalde

Pallet

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da circolare CONAI del 27/6/2013, per usi industriali

Taniche - capacità oltre 5 Litri

Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA A

**FASCIA B1 - IMBALLAGGI CON UNA FILIERA INDUSTRIALE DI SELEZIONE E RICICLO EFFICACE
E CONSOLIDATA, IN PREVALENZA DA CIRCUITO DOMESTICO**

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, senza etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) o stampa diretta su di essi (in sostituzione dell'etichetta) - e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso - e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico)

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, con etichetta coprente ma dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico).

Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1

continua →

**FASCIA B2 - IMBALLAGGI CON UNA FILIERA INDUSTRIALE DI SELEZIONE E RICICLO
IN FASE DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO - DA CIRCUITO DOMESTICO E/O C&I**

Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006) ¹

Borse (leggere e ultraleggere) rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis e 226-ter del D.Lgs. 152/2006)

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - con colorante nero selezionabile e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico)

Erogatori Meccanici (es. spray pump, trigger, etc.)

Etichette - coprenti (dette anche sleeves) o non coprenti - non incollate - in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrato PE/PP, prive di cariche minerali, di colore diverso dal nero e non metallizzate/verniciate con metalli, dotate di perforazioni/ punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnate da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico).

Imballaggi flessibili in PE monopolimero - non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e di colore diverso dal nero - diversi da quelli di Fascia A. Sono tollerate strutture espanse fino allo spessore di 2 mm e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). (es. pellicole per indumenti, pellicole ad uso professionale, film protettivi, sacchetti IV gamma, ecc.).

Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP - non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali, di colore diverso dal nero e destinati al circuito Domestico. Sono tollerate strutture espanse fino allo spessore di 2 mm e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). (es. sacchetti per pasta, caramelle, ecc.).

Imballaggi rigidi in PP monopolimero o PE monopolimero, non espansi, di colore diverso dal nero, privi di cariche minerali, diversi da quelli di Fascia A, B1 e C. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). Sono altresì tollerate anche eventuali etichette coprenti, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/ punzonature. (es. bottiglie, secchi, vaschette, vassoi, vasetti, ecc.)

Seminiere e cassette alimentari, in PS espanso (EPS) destinate al circuito C&I

Tappi, chiusure e coperchi rigidi diversi da quelli di Fascia A

Materie prime per autoproduzione di imballaggi di Fascia B2

**FASCIA C - IMBALLAGGI CON ATTIVITÀ SPERIMENTALI DI SELEZIONE/RICICLO IN CORSO
O NON SELEZIONABILI/RICICLABILI ALLO STATO DELLE TECNOLOGIE ATTUALI ²**

IMBALLAGGI RIGIDI

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET opachi e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, barattoli, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) e preforme per la produzione degli stessi, diversi da quelle di Fascia B1 e B2

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - multistrato con polimeri diversi dal PET - e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, barattoli e flaconi in PET con stampa diretta su di essi (in sostituzione dell'etichetta) e preforme per la produzione degli stessi

¹. Confermata l'esclusione dal Contributo Ambientale già prevista per le borse riutilizzabili, cosiddette cabas, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (con maniglie esterne, spessore superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di riciclato di almeno il 30%).

². Tutte le tipologie di imballaggi non presenti nelle liste precedenti sono da considerarsi afferenti la Fascia C. Pertanto le definizioni riportate in corrispondenza di ciascuna macro voce (imballaggi rigidi, imballaggi flessibili o poliaccoppiati a prevalenza plastica) sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo

continua →

Bottiglie, barattoli, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi realizzati con polimeri diversi da PET e PE (ad es. PS, PLA, PVC, PETG, etc.) e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - di colore nero non selezionabile e preforme per la produzione degli stessi

Bottiglie, barattoli e flaconi con componenti metallici incollati o saldati e preforme per la produzione degli stessi

Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (circolare CONAI del 7/10/2014)

Cassette in materiale espanso diverse da quelle di Fascia B2

Elementi di protezione in materiale espanso o rigido, indipendentemente dai polimeri

Grucce / appendini per indumenti, biancheria ed altre merci (circolare CONAI del 7/10/2013), con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2

Imballaggi da esposizione (es. espositori, blister, termoformati e placchette), con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2

Reggette e fascette ad uso imballo, di qualunque forma, polimero o dimensione

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (circolare CONAI del 27/6/2013), diversi da quelli per usi industriali di Fascia A

Stoviglie monouso (piatti e bicchieri), con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2

Tubetti

Vaschette in materiale espanso estruso (es. XPS)

Tutti gli altri imballaggi rigidi con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia A e di Fascia B2

IMBALLAGGI FLESSIBILI

Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di Fascia A e di Fascia B2

Copriabiti in tessuto/non tessuto e buste portabiancheria con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili di Fascia B2

Etichette - coprenti e non coprenti - con caratteristiche diverse da quelle previste per le etichette di Fascia B2

Imballaggi flessibili destinati al circuito C&I con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili di Fascia A (non in PE e/o espansi e/o metallizzati/verniciati con metalli)

Nastri adesivi


Sacchi a rete, retine e spaghi e relative bande/fasce (es. per ortofrutta), di qualunque forma, polimero o dimensione

Tutti gli altri imballaggi flessibili destinati al circuito Domestico con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili di Fascia B2 (non in PE e/o non PP e/o espansi e/o neri e/o metallizzati/verniciati con metalli)

POLIACCOPPIATI A PREVALENZA PLASTICA

Poliaccoppiati a prevalenza plastica di qualsiasi forma o dimensione

Rientra in Fascia C qualsiasi altro imballaggio destinato al circuito C&I e/o Domestico (e relative materie prime per autoproduzione) non espressamente riportato nelle liste di Fascia A, B1 e/o B2.



Schede tecniche per materiale

CRITERI DI CALCOLO

Acciaio

- A. Pesi standard contenitori general line*
- B. Pesi standard bombole aerosol (senza valvola)*
- C. Pesi standard capsule*
- D. Pesi standard contenitori open top*
- E. Pesi standard fusti in acciaio*
 - Aggraffati e con coperchio mobile
 - Compositi
- F. Pesi standard scatole per olio*
 - Contenitori cilindrici
 - Contenitori rettangolari
- G. Pesi standard per tappi corona*
- H. Pesi standard grucce per indumenti*

Alluminio

- A. Bombole aerosol*
- B. Capsule*
- C. Lattine per bevande*
- D. Scatolame*
 - Scatole due pezzi circolari
 - Scatole due pezzi rettangolari
- E. Tubetti*

Carta

- . Cartone ondulato*
- . Astucci e scatole pieghevoli*
- . Sacchi di carta*
- . Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore e rotoli, tubi, cilindri etc. sui quali è avvolto materiale flessibile*
- . Carta da imballo*
- . Poliaccoppiati*
- . Tolleranze e condizioni di verifica del peso*


Legno

- . 1° opzione*
- . 2° opzione*
- . Pesi standard grucce per indumenti*

Plastica

- . Pesi standard grucce per indumenti*
- . Pesi standard erogatori meccanici*





ACCIAIO

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in acciaio.

A. PESI STANDARD CONTENITORI GENERAL LINE

<u>VOLUME NOMINALE (ml)</u>	<u>PESO STANDARD (kg)</u>
Fino a 99	0,030
100 - 124	0,040
125 - 149	0,045
150 - 249	0,050
250 - 374	0,070
375 - 499	0,090
500 - 749	0,095
750 - 999	0,115
1000 - 1999	0,135
2000 - 2499	0,260
2500 - 2999	0,305
3000 - 3499	0,330
3500 - 3999	0,340
4000 - 4999	0,390
5000 - 9999	0,470
10000 - 12499	0,790
12500 - 14999	0,940
15000 - 17499	1,240
17500 - 19999	1,360
20000 - 24999	1,420
25000 - 30000	1,700

B. PESI STANDARD BOMBOLE AEROSOL (SENZA VALVOLA)

<u>VOLUME NOMINALE (ml)</u>	<u>PESO STANDARD (kg)</u>
100 - 199	0,040
200 - 299	0,050
300 - 399	0,060
400 - 499	0,070
500 - 599	0,080
600 - 699	0,090
700 - 799	0,100
800 - 899	0,110
900 - 1.000	0,130

C. PESI STANDARD CAPSULE

<u>DIAMETRO CAPSULA</u>	<u>TIPO CAPSULA</u>	<u>PESO NOMINALE (kg)</u>
30	DTO/MTO/MTB	0,005
38	RTBR/RTP/RTB/RUB/RUP/ RTO/RUBR/MTP/MTB/ MTO/DTP/DTB	
40	PTA	
43	RTO/RTB/FTO/FTB/FAB	0,007
53	ECO/ECOB	
38	DTO	
48	RTO/RTB/FTO/FTB/R109	0,009
51	PTA/PT/PTR/PTRM/PTR+	
53	RTS/RSB/FTS/FSB/RTO/ RTB/FTO/FTB	
58	ECO/ECOB/RTS/RSB/RTO/ RTB/DWO/DWB	0,011
63	ECO/ECOB	
56	HC	
63	RTS/RSB/RTO/RTB	0,014
66	ECO/ECOB/RTS/RSB	
70	ECO/ECOB	
63	DWO/DWB	0,019
66	RTO/RTB	
70	RTS/RSB/PT/RTO/RTB/HC	
77	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,026
66	DWO/DWB	
70	DWO/DWB/RFO	
82	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,026
89	RTS/RSB	
86	HC	
100	RTS/RSB	0,026
110	RTS/RSB	

Nota bene. Peso convenzionale valvole: 6,7 g.

D. PESI STANDARD CONTENITORI OPEN TOP

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO</u> <u>CILINDRO</u>	<u>PESO</u> <u>FONDO</u> <u>(DIRITTO)</u>	<u>PESO</u> <u>FONDO</u> <u>(RAST.)</u>	<u>PESO</u> <u>COP.</u> <u>EO BST</u>	<u>PESO</u> <u>COP.</u> <u>EO ALU</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT.</u> <u>OT</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT. CON</u> <u>EO BST</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT. CON</u> <u>EO ALU</u>
70	52X38,1	10	5				20		
90	52X52,6(51)	13	5		6		23	24	
105	52X57,5	15	5		6		25	26	
140	52X73	18	5				28		
160	52X84(81)	21	5		6	3	31	32	29
175	52X88	22	5		6	3	32	33	30
80	64,5X34,6	10	7		8		24	25	
80	64,5X36(2P)								
100	65X38	14	8		11		30	33	
120	65X44,4								
156	65X54,3	18	8			5	34		31
105	73X34	11	9		12		29	32	
120	73X37,2	12	9		12		30	33	
150	73X45	14	9		12		32	35	
190	52X96	24	5		6	3	34	35	32
190	52X105								
215	65X71	20	8		11		36	39	
230	65X77,3	21	8		11		37	40	
250	65X82	22	8		11		38	41	
210	73X54	17	9		12		35	38	
220	73X58	18	9		12		36	39	
230	73X62	21	9		12		39	42	
240	73X65	22	9		12		40	43	
160	83X38,2(2P)								
160	83X38,2	14	11	11	13		36	38	
170	83X40								
200	83X44(2P)								
200	83X45	18	11		13		40	42	
246	65X101	38	8		11		54	57	
320	73X84	32	9		12		50	53	
340	73X89	35	9		12		53	56	
245	83X53,5	21	11		13		43	45	
260	99X39	24	16		23		56	63	
305	99X47	22	16		23		54	61	

continua →

← segue

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO</u> <u>CILINDRO</u>	<u>PESO</u> <u>FONDO</u> <u>(DIRITTO)</u>	<u>PESO</u> <u>FONDO</u> <u>(RAST.)</u>	<u>PESO</u> <u>COP.</u> <u>EO BST</u>	<u>PESO</u> <u>COP.</u> <u>EO ALU</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT.</u> <u>OT</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT. CON</u> <u>EO BST</u>	<u>PESO</u> <u>SCAT. CON</u> <u>EO ALU</u>
356	65X114	38	8		11		54	57	
390	65X123	46	8		11		62	65	
360	73X94	37	9		12		55	58	
375	73X98	37	9		12		55	58	
410	73X105	28	9		12		46	49	
420	73X108,5	26	9	8	12		44	47	
425	73X109	32	9	8	12	5	50	53	46
440	73X113	34	9		12		52	55	
500	73X128	41	9		12		59	62	
430	83X86	34	12	11	17		58	63	
370	99X56	26	16		23	10	58	65	52
440	99X66	30	16		23		62	69	
525	73X135	43	9		12		61	64	
585	83X115	50	12		17		74	79	
600	99X80								
600	99X82								
625	99X88,5	55	16		23		87	94	
720	99X101	45	16		23		77	84	
750	99X105								
780	99X109								
850	99X118	52	16		23		84	91	
925	99X128,6	72	16			10	104		98
1050	99X145	77	16		23		109	116	
1280	99X175	79	16	15	23	10	111	118	105
1300	99X179								
1370	99X187	114	16				147		
1125	155X70	82	49				180		
1600	99X228								
1685	99X228	134	16	15	23	10	165	173	160
2000	155X113								
2000	155X115								
2020	155X118	128	49				226		
2115	155X121	116	49				214		
2120	155X125								

continua →

← segue

CAPACITÀ	FORMATO	PESO CILINDRO	PESO FONDO (DIRITTO)	PESO FONDO (RAST.)	PESO COP. EO BST	PESO COP. EO ALU	PESO SCAT. OT	PESO SCAT. CON EO BST	PESO SCAT. CON EO ALU
2650	155X151,5	144	49				242		
2940	155X167	185	49				283		
3100	155X175	194	49				292		
3150	155X178	197	49				295		
4250	155X236	259	49				357		
4325	155X240	267	49				365		
4670	155X257	292	49				390		

Nota bene. I pesi esposti rappresentano i pesi medi delle scatole Food di produzione corrente normalizzati ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, secondo quanto previsto dal disposto normativo.

E. PESI STANDARD FUSTI IN ACCIAIO

AGGRAFFATI E CON COPERCHIO MOBILE		COMPOSITI	
SPESORE DEL MANTELLO	PESO (kg)	SPESORE DEL MANTELLO	PESO (kg)
6/10	10	7/10	13
7/10	13	10/10	18
8/10	15	Componente plastica	3
9/10	16	<i>30 galloni 115 litri</i>	
10/10	18	-	10
12/10	21	<i>15 galloni 60 litri</i>	
15/10	26	5/10 e 6/10	5
		10/10	6,5
		<i>Fusti conici da 194 220 litri</i>	
		194/5, 194/8 e 220/5	8,5
		220/8	12
		<i>Fustini conici diametro 353</i>	
		25-39-42 5/10	3,5
		50-57-60-62 5/10	4,3
		<i>Fustini conici diametro 378</i>	
		-	5,5
		<i>Fustini conici diametro 400</i>	
		39-42-47 5/10	3,8
		60-66-75	4,8

F. PESI STANDARD SCATOLE PER OLIO

CONTENITORI CILINDRICI

CONTENUTO (L)	PESO (kg)
0,5	0,076
1	0,105
5	0,350
10	0,530
25	1,300

CONTENITORI RETTANGOLARI

CONTENUTO (L)	PESO (kg)
0,175	0,040
0,250	0,050
0,500	0,080
1	0,125
3	0,300
4	0,330
5	0,390

G. PESI STANDARD PER TAPPI CORONA

TIPOLOGIA	PESO (kg)
Tappo corona	0,00225

H. PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

INTERVALLO DI PESO	TIPOLOGIA ARTICOLO*	TIPOLOGIA MATERIALE	MATERIALE PREVALENTE	PESO (g)
100-150 grammi	Grucce in acciaio	Acciaio	Acciaio	125
	Grucce in acciaio con inserti in plastica	Acciaio/Plastica	Acciaio	

*. Tale voce non comprende gli appendini in filo di ferro per lavanderie

ALLUMINIO

Si riportano i pesi standard, espressi in grammi, di alcune tipologie di imballaggio in alluminio ad ampia diffusione.

A. BOMBOLE AEROSOL

<u>VOLUME NOMINALE (ml)</u>	<u>PESO BOMBOLA SENZA VALVOLA (g)</u>
Fino a 50	9
da 51 a 90	13
da 91 a 130	16
da 131 a 175	19
da 176 a 250	29
da 251 a 300	34
da 301 a 400	43
da 401 a 500	54
da 501 a 600	62
da 601 a 750	78
da 751 a 800	98
da 801 a 1.000	129

Nota bene. Peso convenzionale valvole: 6,7 g.

B. CAPSULE

<u>TIPO</u>	<u>MODELLO</u>	<u>PESO (g)</u>
A strappo centrale o a strappo totale senza guarnizioni (per iniettabili)	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
A strappo totale con guarnizioni (per bevibili)	diam. 13	0,30
	diam. 20	0,60
A strappo centrale (per iniettabili) con top in plastica separabile	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03

continua →

<u>TIPO</u>	<u>PESO (g)</u>
18x12 Std.	0,80
22x15 Std.	1,10
24x15 Std.	1,30
25x17 Std.	1,40
28x15 Std.	1,50
28x15 Ver.	2,20
28x18 Std.	1,60
28x22 Std.	1,90
28x38 Std.	2,70
28x44 Std.	3,20
30x35 Std.	2,70
30x44 Std.	3,30
30x60 Std.	4,30
31,5x18 Std.	1,90
31,5x18 Ver.	3,20
31,5x24 Std.	2,30
31,5x24 Ver.	3,70
31,5x30-38 Std.	2,60
31,5x30-38 Ver.	4,90
31,5x40-44 Std.	3,40
31,5x40-44 Ver.	5,10
31,5x50-55 Std.	3,90
31,5x50-55 Ver.	6,50
31,5x60 Std.	4,50
31,5x60 Ver.	7,10
33x18 Std.	2,30
35x18 Std.	2,20
35x24 Std.	2,60
35x24 Ver.	5,20
46x18 Std.	3,80

C. LATTINE PER BEVANDE

<u>FORMATO</u>	<u>PESO (g)</u>
corpo 25 cl slim	8,330
corpo 25 cl squat	9,110
corpo 33 cl std	10,478
corpo 33 cl sleek	10,259
corpo 50 cl	14,984
coperchio 200	2,500
coperchio 202	2,750
coperchio 206	3,741

D. SCATOLAME

Scatole due pezzi circolari

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO</u>	<u>PESO</u>	<u>PESO</u>
		<u>BICCHIERE</u> (g)	<u>COPERCHIO</u> (g)	<u>TOTALE</u> (g)
70	60/63x30	5	3	8
71	52/55x39,2	5	3	8
71	55x35	5	3	8
84	69/71,5x28	-	-	10
86	69/71,5x28,5 BOL	6	4	10
90	52/55x47,7	5	3	8
91	52/55x48,5	7	3	10
91	69/71,5x29	6	4	10
93	60/63x38	7	3	10
99	69/71,5x23	6	4	10
101	73x28	6	4	10
109	60/63x43	7	3	10
112	70/73x33	6	4	10
135	69/73x42,8 BOL	7	4	11
135	70/73x40	7	4	11
141	60/63x54,8	9	3	12
142	55x65,5	9	3	12
145	69/71,5x43	8	4	12
145	73x45 CAN	8	4	12
146	69/71,5x43,5	-	-	12
174	83/86x37	10	6	16
204	99x33	11	8	19

E. TUBETTI

<u>VOLUME</u> <u>NOMINALE</u> (mL)	<u>PESO (g)</u>
Fino a 15	2,5
da 16 a 20	3,4
da 21 a 35	4,8
da 36 a 55	6,4
da 56 a 80	8,0
da 81 a 115	9,3
da 116 a 135	10,8
da 136 a 155	11,3
da 156 a 190	13,6
da 191 a 265	16,0
da 266 a 410	20,0

Nota bene. Il peso dei tubetti in alluminio è comprensivo di sistema di chiusura.

continua →

← segue

210	96,5/99x36	14	8	22
217	69/71,5x63	12	4	16
218	69/71,5x63	-	-	16
235	96,5/99x42	14	8	22
298	96,5/99x46	14	8	22
314	96,5/99x50,5 BOL	14	8	22
430	99x72,1 CAN	14	8	22

Scatole due pezzi rettangolari

<u>CAPACITÀ</u>	<u>FORMATO</u>	<u>PESO BICCHIERE (g)</u>	<u>PESO COPERCHIO (g)</u>	<u>PESO TOTALE (g)</u>
50	1/15 P	-	-	11
52	1/15 P	6	5	11
59	1/12 P	6	5	11
62	1/12 P	-	-	11
65	1/10 P20	8	6	14
98	100 CC	8	8	16
108	1/7 P	9	8	17
121	1/6 P23	9	8	17
123	1/6 P CLUB30	10	6	16
153	1/5 P27	11	8	19
160	148x81x22	10	10	20
203	148x81x25	10	10	20
325	148x98x33	16	12	28

CARTA

CARTONE ONDULATO

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

A Casse di Cartone Ondulato (Modello Americano e similari)

La formula per il calcolo del peso netto teorico dell'imballaggio al fine dell'applicazione del Contributo Ambientale è la seguente:

$$| H | \times | P | \times | gr/mq | \longrightarrow$$

Ove l'imballaggio contenga fori, maniglie, finestre (asportati), la loro superficie deve essere dedotta dalla superficie sopra calcolata.

H. altezza del foglio di cartone ondulato necessario per la costruzione della cassa (come tagliato all'ondulatore)
P. perimetro esterno della cassa
gr/mq. grammatura del cartone utilizzato

B Casse di Cartone Ondulato (Modello Fustellato e similari)

In questo caso, il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$| S | \times | gr/mq | \longrightarrow$$

Qualora S non fosse rilevabile come indicato ed in alternativa alla pesatura dell'imballaggio finito, per il calcolo dell'area netta è possibile applicare la seguente formula:

S. area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)
gr/mq. grammatura del cartone utilizzato

$$| S | = | A | : | gr/mq | \longrightarrow$$

A. peso di un campione dell'imballaggio finito
gr/mq. grammatura del cartone del campione pesato

ASTUCCI E SCATOLE PIEGHEVOLI

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

S. area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzata attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)

gr/mq. grammatura del cartone utilizzato

Il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times gr/mq$$

SACCHI DI CARTA

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico.

A Sacco a bocca aperta/cucito

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
h. altezza fondo
gr 5. peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie etc.
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times gr/mq + gr 5$$

B Sacco a valvola/pinch

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
h. altezza fondi
gr 10. peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie etc.
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h + 0,04) \times gr/mq + gr 10$$

C Shopper e sacchetti

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
h. altezza fondo
gr 10. peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie etc.
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times gr/mq + gr 10$$

D Sacchetti a fondo piatto

Peso netto teorico =

L. larghezza
H. altezza sacco
gr 2. peso fisso teorico di colla e colori
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$(2L + 2h + 0,02) \times H \times gr/mq + gr 2$$

E Buste a sacco

Peso netto teorico =

LU. lunghezza
LA. larghezza
AC. altezza chiusura
AC = 3 se LA ÷= 15 cm
AC = 4 se 15 cm < LA ÷= 30 cm
AC = 5 se LA >= 30 cm
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

$$\frac{(2LU \times (1 + LA) + (2 + AC) \times LA \times 0,9)}{10.000.000} \times gr/mq$$

BARATTOLI E TUBI IN CARTONE FACENTI FUNZIONE DI CONTENITORE E ROTOLI, TUBI, CILINDRI, ETC. SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE

La formula si applica a tali tipologie di imballaggi al fine di determinare il peso teorico della parte cilindrica in cartone (corpo). Il peso specifico (PS) espresso nella formula rappresenta un valore medio, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche della carta e della colla utilizzate.

Peso netto teorico (kg) =

$$\frac{|D^2 - d^2| \times |3,14| \times |L|}{4.000} \times |PS|$$

D. diametro esterno (cm)
d. diametro interno (cm)
L. lunghezza (cm)
PS. 0,78 g/cm³

Nota bene. solo per i rotoli sui quali sono avvolti i prodotti tissue (carte igienico-sanitarie e per uso domestico),
PS. 0,64 g/cm³

CARTA DA IMBALLO

Peso netto teorico =

$$|L| \times |H| \times |gr/mq|$$

L. larghezza
H. altezza
gr/mq. grammatura della carta utilizzata

POLIACCOPPIATI

Il comparto calcola il peso per mq di imballaggio in base alle specifiche dei materiali costituenti ed è quindi in grado di ottenere il peso netto del contenitore in considerazione del formato specifico.

TOLLERANZE E CONDIZIONI DI VERIFICA DEL PESO

In considerazione delle peculiarità del materiale utilizzato, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle tolleranze normali considerate sulla materia prima, è ammessa una tolleranza rispetto al peso reale dell'imballaggio venduto di +/-5%.

La verifica del peso netto reale dell'imballaggio dovrà essere effettuata in ambiente condizionato secondo la normativa UNI EN 20187 (ISO 187) e nel rispetto della più recente normativa UNI EN 186 sul campionamento.

LEGNO

Al fine della corretta applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si propongono le procedure attraverso le quali il produttore può determinare il peso dell'imballaggio di legno. Le diverse opzioni possono essere adottate in alternativa fra di loro.

1° OPZIONE

Il produttore effettua la pesata degli imballaggi oggetto di cessione, allegando il relativo tagliando di pesa. L'indicazione del peso complessivo in fattura può riguardare anche diverse tipologie di imballaggi in legno (ad esempio, pallets+casse). In considerazione del calo fisiologico del legno, il produttore può ridurre il peso dell'imballaggio del 20% rispetto quanto determinato in origine. In caso di controllo, il produttore è responsabile di quanto dichiarato.

2° OPZIONE

Il produttore effettua la conversione del volume di legno utilizzato per la costruzione dell'imballaggio nel peso da indicare in fattura.

Il coefficiente di conversione può essere:

a dedotto dalla tabella sottostante e differenziata per le varie tipologie di legname utilizzato. Questo sistema risulta più preciso, ma anche più complesso, per l'applicazione e la verifica.

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PESO

TIPO DI LEGNO	CONVERSIONE DA m ³ IN kg
Pioppo	da 450 a 600 kg per m ³
Latifoglie forti	da 800 a 1.000 kg per m ³
Conifere	da 450 a 600 per m ³

b Fissato in 500 kg al metro cubo, indipendentemente dal tipo di legno utilizzato, in considerazione del fatto che la grande maggioranza di imballaggi viene costruita con legno di conifere (principalmente abete e pino), oppure con pioppo.

PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

INTERVALLO DI PESO	TIPOLOGIA ARTICOLO	TIPOLOGIA MATERIALE	MATERIALE PREVALENTE	PESO (g)
< 100 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio	Legno/Acciaio	Legno	75
100-200 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	150
201-300 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	250

PLASTICA

PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

<u>INTERVALLO DI PESO</u>	<u>TIPOLOGIA ARTICOLO</u>	<u>TIPOLOGIA MATERIALE</u>	<u>MATERIALE PREVALENTE</u>	<u>PESO (g)</u>
≤ 10 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	5
11-20 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	15,5
21-40 grammi	Grucce in plastica leggera con gancio in acciaio senza porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	30,5
	Grucce in plastica leggera con pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
41-70 grammi	Grucce in plastica più strutturata eventualmente con porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	55,5
	Grucce in plastica con gancio e pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
71-110 grammi	Grucce in plastica strutturata con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	90

PESI STANDARD EROGATORI MECCANICI

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>PESO (g)</u>
Spray pumps	6
Dispenser	12
Trigger	24

Informativa sulla privacy

Informativa ai Consorziati ex art. 13 e 14 Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (“Gdpr”)

Nonostante la normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016 o “Gdpr”, di seguito “Regolamento”) non si applichi al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in un’ottica di trasparenza CONAI fornisce comunque a tutti i Consorziati le informazioni prescritte dall’art. 13 del Regolamento.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati, è CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132 e sede operativa in Milano, via Pompeo Litta n. 5 – Tel 02.540441. Fax 02.54122648.

2. INFORMAZIONI E DATI TRATTATI

Il trattamento riguarderà dati e altre informazioni riferibili ai Consorziati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, denominazione, ragione sociale, sede legale, recapiti telefonici, indirizzi email e/o PEC, P.IVA, stato e descrizione attività, numero addetti, fatturato, raccolti (anche mediante comunicazioni elettroniche) in fase di adesione/variazione anagrafica/recesso, di verifiche/ispezioni o per effetto della ricezione/elaborazione di denunce periodiche, dichiarazioni di opzione e di altra modulistica di raccolta dati. Il trattamento potrà inoltre riguardare informazioni relative allo svolgimento delle attività dei Consorziati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stato attività e descrizione attività, codice ATECO, numero addetti, fatturato. Il trattamento potrà riguardare anche dati e altre informazioni riferibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a clienti/fornitori, rappresentanti/dichiaranti e consulenti dei Consorziati (di seguito i “Dati”).

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I Dati sono trattati per le seguenti finalità:

- _____ a. esercizio dei diritti derivanti dalla detenzione della quota di partecipazione a CONAI;
- _____ b. espletamento delle attività connesse e strumentali alla detenzione della quota di partecipazione a CONAI;

-
- _____ c. adempimento di tutti gli ulteriori obblighi legali e contrattuali connessi alla detenzione della quota di partecipazione a CONAI, tra cui, a titolo esemplificativo, la partecipazione alle assemblee consortili;
 - _____ d. regolare svolgimento delle attività previste dalla normativa interna e comunitaria in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggi, dalle disposizioni statutarie e di Regolamento, in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi dovuti;
 - _____ e. esercizio e difesa dei diritti di CONAI in ogni sede anche giudiziaria, amministrativa, nelle procedure arbitrali, di mediazione e di conciliazione;
 - _____ f. cessazione della partecipazione.

Il trattamento dei Dati per le finalità indicate, ad eccezione della lettera e), trova base giuridica nell'esecuzione del contratto (art. 6.1 lett. a) GDPR), nonché nell'adempimento di obblighi a cui è soggetto CONAI (art. 6.1 lett. c) GDPR).

Il trattamento dei Dati per la finalità indicata alla lettera e) trova base giuridica nel perseguimento del legittimo interesse di CONAI.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I Dati raccolti vengono trattati in forma cartacea e, prevalentemente, con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante:

- _____ verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso di CONAI;
- _____ verifiche/scambi dei dati esposti nelle dichiarazioni e/o in altra modulistica prevista dalla Guida CONAI con i dati in possesso di altri Enti, acquisiti in virtù di norme di legge o di accordi specifici.

I dati depositati al Registro Imprese o in altri pubblici registri, elenchi, atti o documenti sono conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati. I Dati sono trattati da CONAI esclusivamente da personale appositamente formato ed istruito, all'uopo autorizzato.

5. DESTINATARI

Può accadere che, per il raggiungimento delle proprie finalità, CONAI affidi il trattamento dei Dati a soggetti esterni di fiducia, cui siano affidati specifici incarichi di natura tecnica o organizzativa (per esempio attività di data entry, di stoccaggio della documentazione, di inoltrare delle comunicazioni, di gestione e manutenzione dei sistemi informatici); detti soggetti sono specificamente nominati responsabili del trattamento. L'elenco nominativo aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede legale di CONAI.

I Dati possono essere comunicati a terzi, che ne facciano legittima e motivata richiesta, in presenza di una norma di legge o di regolamento che ne consente la comunicazione,



ovvero quando, per lo svolgimento di funzioni istituzionali di CONAI o di detti soggetti, il Consorzio abbia con gli stessi avviato interazioni/collaborazioni istituzionali per attività di monitoraggio, controllo, studio o ricerca sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

È fatta salva la comunicazione di Dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

6. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

I Dati sono conservati presso la sede di CONAI e su server ubicati nell'Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI UTILIZZATI

I Dati saranno conservati per tutta la durata della partecipazione a CONAI e, comunque, fino alla prescrizione dei diritti derivanti, fermo restando in ogni caso il rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Con riferimento ai Dati, è possibile esercitare nei confronti di CONAI con le modalità indicate dal Gdpr e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Parte I - Titolo I - Capo III) i seguenti diritti:

_____ **Diritto di accesso:** L'art.15 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati personali ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.

_____ **Diritto di rettifica:** L'art. 16 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

_____ **Diritto di cancellazione:** l'art. 17 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.

_____ **Diritto di limitazione:** l'art. 18 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.

_____ **Diritto di opposizione:** l'art. 21 del Regolamento consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

_____ **Diritto alla portabilità:** l'art. 20 del Regolamento consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati

personali forniti a un Titolare del trattamento, con diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui sono stati forniti secondo le condizioni previste dalla norma.

Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati inviando a CONAI una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo conai@conai.legalmail.it o a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo della sede operativa di Milano, Via Litta, 5. Nel caso si ritenga che il trattamento dei Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso.

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria ed è strettamente necessario al fine di adempiere agli obblighi di natura legale e contrattuale inerenti il rapporto consortile. Pertanto, il mancato conferimento anche parziale dei Dati comporta l'oggettiva impossibilità di instaurare e di dare esecuzione al rapporto di partecipazione a CONAI, nonché di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al medesimo.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati è disponibile presso l'Ufficio Affari Legali e Societari. Tale ufficio potrà fornire tutte le eventuali spiegazioni riguardo l'esercizio dei diritti; le richieste possono essere inoltrate per iscritto, rivolgendosi al predetto Ufficio.


11. COLLABORAZIONE

La protezione dei Dati e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per CONAI valori di primaria importanza; è possibile segnalare eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerire miglioramenti all'Ufficio Affari Legali e Societari.

Calendario 2020 - Adempimenti


Presentazione delle Dichiarazioni periodiche

20 GENNAIO	Dichiarazione annuale del 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di dicembre 2019	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione annuale del 2019	<i>modulo 6.20</i>
20 FEBBRAIO	Dichiarazione mensile di gennaio 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
29 FEBBRAIO	Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2019	<i>modulo 6.6</i>
	Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2019 di imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import	<i>modulo 6.6 Bis</i>
	Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2019 per il 2020)	<i>modulo 6.5</i>
	Rimborso per il credito maturato da compensazione import/export	<i>modulo Rimborso da 6.10</i>
	Richiesta di rimborso per imballaggi primari di dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici	<i>modulo Rimborso ex-post</i>
20 MARZO	Dichiarazione mensile di febbraio 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
31 MARZO	Forfetizzazione del contributo per le etichette (sui dati del 2019 per il 2020)	<i>modulo 6.14</i>
	Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati del 2019 per il 2020)	<i>modulo 6.17</i>
	Particolare procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici	
20 APRILE	Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di marzo 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
30 APRILE	Dichiarazione "azienda esportatrice netta"	<i>modulo 6.22</i>
20 MAGGIO	Dichiarazione mensile di aprile 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 GIUGNO	Dichiarazione mensile di maggio 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 LUGLIO	Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di giugno 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 AGOSTO	Dichiarazione mensile di luglio 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 SETTEMBRE	Dichiarazione mensile di agosto 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
30 SETTEMBRE	Dichiarazione annuale del 2020 contributo forfetario per fasce di fatturato	N2
20 OTTOBRE	Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
	Dichiarazione mensile di settembre 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 NOVEMBRE	Dichiarazione mensile di ottobre 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
20 DICEMBRE	Dichiarazione mensile di novembre 2020	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>



N2

Il nuovo modulo sarà reso disponibile in tempo utile per la dichiarazione.



Marzo 2020

RICREA

**Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio**

Via G.B. Pirelli, 27 - 20124 Milano
Tel 02.3980081 - Fax 02.40708219
www.consorzioricrea.org

CIAL

Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540291 - Fax 02.54123396
www.cial.it

COMIECO

**Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica**

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.550241 - Fax 02.54050240
www.comieco.org

CONAI

Consorzio Nazionale Imballaggi

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540441 - Fax 02.54122648
www.conai.org

RILEGNO

**Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero
e il riciclaggio degli imballaggi di legno**

Via L. Negrelli, 24/A - 47042 Cesenatico (FC)
Tel 0547.672946 - Fax 0547.675244
www.rilegno.org

COREPLA

**Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo
e il Recupero degli Imballaggi in Plastica**

Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano
Tel 02.76054.1 - Fax 02.76054320
www.corepla.it

COREVE

Consorzio Recupero Vetro

Piazza G. D. Bande Nere, 9 - 20146 Milano
Tel 02.48012961 - Fax 02.48012946
www.coreve.it



Numero verde

800.337799

Per informazioni
sull'adesione e la gestione
del Contributo Ambientale Conai